

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

539^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 29155	* BONACINA	Pag. 29172, 29184, 29220
CORTE DEI CONTI		* COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>	29156 e <i>passim</i>
Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente	29156	COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	29165, 29166, 29167
DISEGNI DI LEGGE		DE LUCA Angelo	29199
Annunzio di presentazione	29155	DERIU	29167 e <i>passim</i>
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	29156	FENOALTEA	29173
Presentazione di relazione	29156	FERRONI	29176, 29179, 29182
Trasmissione dalla Camera dei deputati	29155	FORTUNATI	29185, 29219
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		GAIANI	29180, 29181, 29182
« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933) (Nuovo titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966) »:		GAVA	29172 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	29170 e <i>passim</i>	GIGLIOTTI	29162, 29165
BERGAMASCO	29159	LESSONA	29166, 29167, 29197
		LOMBARDI	29180, 29182
		LUSSU	29170, 29172, 29173
		MAIER	29182, 29188
		PERNA	29220
		PIRASTU	29169, 29172, 29174
		RODA	29158
		RUBINACCI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	29183
		SCHIAVETTI	29191
		TRABUCCHI, <i>relatore</i>	29158 e <i>passim</i>
		TRIMARCHI	29193, 29221
		VECELLIO	29179
		ZANNIER	29180
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio	29222
		N. B. — <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.</i>	

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 dicembre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Cenini per giorni 5, Ceschi per giorni 1, Chabod per giorni 2, Lombardi per giorni 4, Merloni per giorni 5, Moro per giorni 5, Santero per giorni 5 e Nencioni per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati BONAITI ed altri. — « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (1977);

Deputati ROSSI Paolo e BERTINELLI. — « Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (1981);

Deputati LAFORGIA ed altri. — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato "ex Panificio militare" e porzione delle Caserme "Picca" e "Guadagni" con riassegnazione

del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive » (1982);

« Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 » (1983);

« Copertura dei disavanzi delle gestioni 1966-67 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (1984).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dai senatori:

SPIGAROLI, BETTONI, MONETI, BALDINI, LIMONI, BELLISARIO, ZACCARI, GIORGI, MORABITO e ZENTI. — « Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 859, concernente l'esonero dall'insegnamento dei Presidi delle scuole secondarie di primo grado » (1978).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (1979);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di costruire la seconda invasatura

per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci » (1980).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

MARIS ed altri. — « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1921), previo parere della 9ª Commissione;

RODA ed altri. — « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1923), previo parere della 9ª Commissione;

Deputati **BONATTI** ed altri. — « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (1977), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Samek Lodovici, a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge del quale la Commissione medesima ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli: « Trapianto del rene tra persone viventi » (1321).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) per gli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964 (*Doc. 29*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Comunico che la 5ª Commissione è ancora riunita per esaminare taluni emendamenti proposti al disegno di legge.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,40).

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli emendamenti.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro* Onorevole Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha preso in esame le proposte del Governo per ricercare, come del resto si era stabilito nella nostra ultima riunione, la copertura per le maggiori spese votate dal Senato per il provvedimento in esame. Queste maggiori spese riguardano sia l'articolo che ha istituito un contributo per le suppellettili delle famiglie danneggiate sia anche una maggiorazione della spesa

per quanto attiene all'articolo 27. Sono stati estesi i benefici di quel contributo fino a un massimo di 500 mila lire per la ripresa delle attività produttive delle piccole imprese. Il Governo pertanto ha deliberato di proporre l'estensione della addizionale, sia pure con qualche criterio diverso, alle imposte dovute sulle donazioni e sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni.

Il criterio seguito è il seguente: una esenzione dall'addizionale per i patrimoni che sono al di sotto di 5 milioni, una addizionale dell'8 per cento per i patrimoni che vanno da 5 a 15 milioni ed un'addizionale del 12 per cento per i valori superiori ai 15 milioni. L'applicazione di questa addizionale, che come le altre vale solo per l'anno 1967, darebbe una maggiore entrata di circa 10 miliardi. Se il Senato approverà questa proposta del Governo, occorrerà integrare il testo con alcune norme aggiuntive. Anzitutto ci vuole un articolo il quale stabilisca che per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 48-bis è autorizzata la spesa di 8 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno; inoltre occorrerà che vengano introdotte alcune norme di applicazione, perchè noi abbiamo lasciato il criterio di erogazione senza fissare una procedura. Il testo scritto di questi emendamenti lo farò avere alla Presidenza, ma in ogni caso viene stabilito che i capifamiglia che vogliono beneficiare del contributo di cui all'articolo 48-bis dovranno presentare domanda indicando l'entità e il valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perdute, nonché la loro posizione per il corrente esercizio agli effetti dell'imposta complementare. Il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.

Con questi emendamenti si esaurisce la parte relativa all'articolo 48-bis; però è necessario anche aggiungere un altro articolo la cui collocazione dovrà essere decisa in sede di coordinamento. Con tale articolo si destinano due miliardi di questa maggiore entrata ad incrementare i 12 miliardi dell'articolo 27, essendosi questi dimostrati insuf-

ficienti. Questa disposizione potrà formare oggetto di un articolo a sè stante o potrà formare l'ultimo comma dell'articolo 27. Penso che sarà opportuno in sede di coordinamento decidere quale sarà la soluzione migliore.

Dovrei poi pregare il Senato di accogliere un altro emendamento — che potrà essere un articolo aggiuntivo — che si riferisce alle procedure dell'Artigiancassa. L'Artigiancassa nella sua azione ha avuto delle difficoltà che abbiamo potuto comprovare in questi giorni. Una vecchia disposizione prevedeva che per poter avere l'erogazione del mutuo l'artigiano richiedente dovesse anche dare la dimostrazione di avere fatto la spesa per la quale chiedeva il prestito, di aver acquistato gli attrezzi o altro. Si è visto che questa norma crea molte difficoltà anzitutto pratiche, e poi anche delle difficoltà presso gli organi di controllo i quali hanno obiettato che anche in una situazione eccezionale come quella delle zone alluvionate non si può derogare da questa procedura. Ed allora vorremmo pregare il Senato di accogliere in questa legge di conversione un emendamento il quale consenta che l'Artigiancassa possa dare l'anticipo fino al 50 per cento anche nelle more del completamento della documentazione. È questo il senso di questo articolo. Ve ne è anche un altro che però non ha significato e valore soltanto per le zone alluvionate, ma si riferisce a tutto l'esercizio del credito da parte dell'Artigiancassa ed in sostanza significa questo: quando con la legge n. 623, che gli onorevoli senatori certamente ricorderanno, si ridusse il tasso di interesse per gli artigiani dal 4 per cento al 3 per cento, si stabilirono anche i finanziamenti. Da allora il credito da parte dell'Artigiancassa e degli istituti autorizzati è sempre stato fatto al 3 per cento. Siccome però quei finanziamenti si sono esauriti ed ora ne abbiamo dei nuovi, è sorto il dubbio presso gli organi di controllo che la norma, che riduceva al 3 per cento il tasso di interesse, non fosse applicabile anche alla legge che stiamo discutendo ed ai finanziamenti successivi. Noi quindi introduciamo una norma che chiarisce questo dubbio, in modo

che da parte degli organi di controllo non debbano esserci delle perplessità.

Senatore Trabucchi, e per quanto riguarda la parte del credito agricolo?

TRABUCCHI, relatore. Lo vedremo in sede di coordinamento. Inoltre, signor Ministro, bisognerà anche formulare una norma sugli ordini di accreditamento, perchè attualmente non c'è.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dell'emendamento presentato dal Governo.

GENCO, Segretario:

Dopo il primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge, inserire i seguenti:

« È istituita altresì un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

a) 8 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

b) 12 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione nella sua maggioranza — con riserva delle minoranze di esporre in Aula le ragioni del loro dissenso — ha espresso parere favorevole soffermandosi su tre punti particolari: 1) che si tratta di un'addizionale e quindi di un tributo autonomo; 2) che gli scaglioni di applicazione dell'addizionale sono fatti dipendere dal valore dell'asse e non dal valore della quota; 3) che l'applicazione dell'addizionale non si ricollega al-

la gradualità prevista nell'imposta di successione, ma si applica semplicemente sulla imposta dovuta in dipendenza dei valori dell'asse ereditario globale.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Anzitutto chiedo scusa ai colleghi della 5^a Commissione se non sono potuto intervenire al dibattito che si è svolto sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 80, ma il mio aereo è arrivato con cospicuo ritardo. Però, onorevole Presidente, la mia onestà di parlamentare mi impone di dire qualche cosa in merito a questo emendamento.

Onorevole ministro Colombo, io concordo con lei che si tratta di una questione di copertura, e quindi la questione è tecnica; è chiaro infatti che essa è sorta venerdì scorso quando, in seguito all'approvazione di un emendamento, è risultato un maggiore onere — sul quale non voglio discutere — per il quale occorre trovare la copertura. Ma, onorevoli colleghi, se pensiamo che con l'attuale emendamento presentato dal Governo si possa coprire questo maggiore onere di spesa che va a carico dell'esercizio 1967, veramente ci illudiamo. Io non entro nel merito della gradualità di questa addizionale: l'8 per cento dai 5 ai 15 milioni e il 12 per cento oltre i 15 milioni. Per il momento ciò non interessa al Parlamento. Al Parlamento deve invece ora interessare se questo emendamento assicura o meno la copertura per l'esercizio 1967. Ebbene, io sostengo che con l'emendamento governativo non si assicurerà nemmeno la decima parte della copertura necessaria (9 o 10 miliardi). E dirò perchè.

La successione, onorevoli colleghi, è regolata con il decreto 30 dicembre 1933, numero 3270, in base al quale i beneficiari sono tenuti a fare la denuncia della successione, quando l'accettano (le cose si complicano assai quando non l'accettano, cioè per le eredità con il beneficio di inventario), entro 4 mesi, ed evidentemente tutti aspettano la rituale scadenza del termine di 4

mesi. Il pagamento dell'imposta deve avvenire non oltre i 2 mesi dalla data della denuncia, quindi nella migliore delle ipotesi passeranno almeno 6 mesi prima che il fisco riesca ad introitare qualche cosa per il 1967. Ma le cose si complicheranno allorchè vi troverete di fronte ad una miriade di successioni accettate con beneficio di inventario (in questo caso l'inventario lo fa il pretore, perciò passano degli anni): passerà un anno prima che l'inventario venga fatto, e i termini decorreranno da quando sarà fatto. Nella più benigna delle ipotesi, se tutte le cose scorrono lisce, nel caso di successione con beneficio di inventario il fisco riscuoterà i suoi quattrini non prima che siano trascorsi nove mesi. E allora, se i quattrini verranno introitati dal fisco non prima di sei mesi nel caso di successione pura e semplice e non prima di nove mesi nel caso di eredità con beneficio di inventario, quale copertura troverete entro l'anno finanziario 1967 ai dieci miliardi che invece occorre reperire subito? Ecco il motivo per cui, nella mia coscienza di parlamentare, vi dico queste cose. Sta poi a voi decidere se votare favorevolmente o meno.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, quando, verso la fine della lunga seduta di venerdì scorso, si è riunita la Commissione finanze e tesoro per cercare una copertura — in quanto necessaria — alla spesa di 8-10 miliardi introdotta coll'emendamento di cui all'articolo 48-bis del decreto, varie soluzioni erano state prospettate e tra le altre il ricorso al fondo globale. Successivamente in Aula il Ministro del tesoro aveva chiesto, proprio in relazione alla proposta riguardante il fondo globale, che implicava a suo dire una scelta politica, una sospensione della seduta per poter consultare il Consiglio dei ministri convocato per l'indomani. Si trattava infatti di una scelta politica, come aveva rilevato anche il col-

lega Antom quando si discuteva la nota di variazione e molto prima che si parlasse dell'emendamento: una scelta tra imposizioni ed economie; non, si badi, economie sulle spese già deliberate per legge, ma su quelle portate da provvedimenti in corso di applicazione, provvedimenti la cui urgenza era esclusa dal fatto che per tutto l'esercizio 1966 non erano stati portati in discussione. Tuttavia da parte nostra siamo stati consenzienti perchè la richiesta di sospensione ci sembrava legittima.

È vero, onorevoli colleghi, avevamo avuto una parte nella proposta e nell'approvazione dell'emendamento; ritenevamo, come riteniamo tuttora, che fosse un atto di giustizia ed eravamo ben lontani dal pensare che si potesse attribuire a tale spesa (un cinquantesimo di quella prevista dal decreto, un millesimo della spesa annua statale) il carattere di un attentato al pubblico erario, il significato di un gesto scandaloso nel quadro tanto severo della nostra finanza. Ma d'altra parte nemmeno potevamo pensare che tra le possibili coperture il Governo desse la sua preferenza ad un ulteriore inasprimento fiscale, in pieno contrasto con quanto da parte nostra si era detto anche nel corso di questo dibattito; non solo, ma che, fra tutte, il Governo scegliesse proprio quella che è la tassa più sperequata del nostro ordinamento tributario.

Le aliquote della tassa di donazione e successione sono ancora quelle del 1945 e si applicano agli stessi valori nominali, ma, in effetti, a valori reali che sono di otto o dieci volte inferiori. Chi lasciava ai suoi figli alla fine della vita 50 milioni nel 1945 era un ricco e chi lasciava 6 milioni era forse un piccolo benestante. Chi lascia oggi altrettanto non è nè ricco nè benestante ma paga ugualmente nello stessa proporzione. In altre parole: nel corso di 20 anni la tassa, per il solo fatto della svalutazione monetaria, si è decuplicata. E proprio a questa tassa si vogliono ora applicare le addizionali.

Non occorre aggiungere altre parole, onorevoli colleghi, per motivare il voto contrario del Gruppo liberale. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge, i seguenti:

« È istituita altresì un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

a) 8 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

b) 12 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Onorevoli colleghi, resta inteso che, durante le dichiarazioni di voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, una sottocommissione presso la 5ª Commissione si occuperà del coordinamento del testo in modo che si possa trasmettere questa sera stessa, il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Avverto che il Ministro del tesoro ha altresì proposto, in correlazione con l'emendamento testè approvato, i seguenti emendamenti:

« All'articolo 27 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

” Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per gli esercizi anzidetti ” »;

« Dopo l'articolo 41 del decreto-legge, inserire il seguente articolo 41-bis:

” Limitatamente alle operazioni di cui all'articolo 41 del presente decreto, gli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito deliberato.

Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito ”.

All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:

” Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ” »;

« All'articolo 48-bis aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 ” ».

« Dopo l'articolo 48-bis, inserire il seguente articolo 48-ter:

” Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis è corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il corrente esercizio, agli effetti dell'imposta complementare.

Il Prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo ” »;

« All'articolo 87, nel primo periodo, sostituire alle parole: ” dell'addizionale istituita

con il presente decreto », *le altre*: « delle addizionali istituite con il presente decreto » ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

T R A B U C C H I, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 48-bis del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 48-ter. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 41-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto infine ai voti l'emendamento sostitutivo al primo periodo dell'articolo 87 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

T R A B U C C H I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I, *relatore*. Debbo preavvertire che dalla revisione, che molto diligentemente hanno fatto i segretari, sono risultate alcune necessità di spostamento e di aggiunte. Se si vuole, le posso annunciare subito. Oppure, come penso sia meglio, mi riservo di annunciarle alla fine della presente discussione. Queste correzioni vanno inserite nel testo altrimenti sussisterebbero

degli scoordinamenti che non si comprenderebbero.

P R E S I D E N T E. D'accordo, senatore Trabucchi.

Dobbiamo ora esaminare gli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 80 del decreto-legge, emendamenti che erano stati accantonati.

Il primo emendamento, già accantonato, è quello proposto dai senatori Gigliotti, Bertoli, Pirastu, Maccarrone, Fortunati, Stefanelli, Pellegrino e Pesenti. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

Al primo comma, n. 1), dell'articolo 80 del decreto, sopprimere le parole: « ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato, liquidata con l'aliquota del 4 per cento », ed inserire, dopo il primo, il seguente comma: « L'addizionale non è dovuta per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 con reddito imponibile non superiore ad un milione e mezzo e per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C/1 liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

P R E S I D E N T E. Avverto che da parte del senatore Gigliotti e di altri senatori sono stati successivamente proposti altri due emendamenti subordinati. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, n. 1), dell'articolo 80 del decreto-legge, sostituire le parole: « ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato, liquidata con l'aliquota del 4 per cento », con le altre: « ad eccezione di quella di categoria C/1 e C/2, liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

GIGLIOTTI, CASSESE, MORVIDI, TREBBI, MARIS, FABIANI, COMPAGNONI;

In via ulteriormente subordinata, sostituire, al primo comma, n. 1, dell'articolo 80 del decreto-legge, le parole: « ad eccezione di

quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato, liquidata con l'aliquota del 4 per cento", con le altre: "ad eccezione di quella di categoria C/2, liquidata con l'aliquota del 4 per cento».

GIGLIOTTI, CASSESE, MORVIDI, TREBBI,
MARIS, FABIANI, COMPAGNONI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gigliotti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

G I G L I O T T I . Gli emendamenti, che noi senatori comunisti abbiamo proposto all'articolo 80 attengono a tre diverse questioni, ma si possono discutere nel loro insieme pur dovendosi votare separatamente. Essi infatti con varie proposte mirano ad un unico fine: evitare che ancora una volta, anche in occasione del reperimento, attraverso disposizioni in materia tributaria, dei mezzi finanziari necessari per avviare la ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966, venga elusa una norma fondamentale della nostra Costituzione, quella contenuta nell'articolo 53, che ha un carattere non soltanto politico ma anche morale, secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Con l'esclusione infatti dall'addizionale di alcune imposte, quale quella sulle obbligazioni e sulla cedolare; con l'imposizione di un'addizionale indiscriminata del 10 per cento, che non fa distinzione tra fabbricati comuni e fabbricati di lusso, fra redditi personali colpiti con l'imposta di ricchezza mobile, con l'ICAP, con l'imposta complementare e con l'imposta di famiglia, alcuni modesti e altri altissimi, tra redditi da una parte di capitale o di capitale e lavoro, e dall'altra di puro lavoro, sia autonomo (arti, professioni, imprese organizzate prevalentemente con lavoro proprio e dei familiari), sia subordinato (l'esenzione per i redditi da lavoro subordinato nel decreto è limitata a lire 960 mila), fra redditi di capitale e, all'opposto, redditi di pensione e di vitalizi, anche se si tratti di pensioni e di vitalizi non superiori a lire un

milioni e mezzo annue, e financo inferiori a lire 960 mila; con tutto ciò, sostanzialmente, viene meno il criterio della progressività ed alla nuova imposta i cittadini vengono chiamati non secondo la loro capacità contributiva.

Nè si dica, a giustificazione dell'indiscriminazione dell'addizionale, che questa cade sul tributo e che il tributo è stato già accertato applicando aliquote progressive a seconda dell'entità e della natura del reddito. La giustificazione, in primo luogo, se fosse fondata (e, come vedremo, fondata non è) per l'imposta di famiglia varrebbe soltanto in parte, poichè per tale imposta, diversamente da come avviene per l'imposta complementare, l'aliquota degli imponibili da 12 milioni in su non è più progressiva.

Ma, a prescindere da questa osservazione, che è specifica dell'imposta di famiglia, è facile dimostrarne l'infondatezza, ricordando che, per certi redditi, in occasione di una calamità come quella che ha colpito il nostro Paese nello scorso mese, non basta un'aliquota progressiva, ma è necessario arrivare, tanto più che l'addizionale è limitata al solo anno 1967, anche a tassazioni che si avvicinino al 100 per 100 per scaglioni di reddito che oltrepassino un certo limite. Affermazione, questa mia, che del resto è perfettamente identica a quella che un autorevole esponente della maggioranza governativa, l'onorevole La Malfa, segretario del Partito repubblicano, ha fatto il 17 novembre intervenendo nel dibattito alla Camera dei deputati sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in merito alle alluvioni e ai provvedimenti del Governo per farvi fronte.

Nè maggior valore ha l'altra obiezione che ho sentito soprattutto nel discorso del collega Bonacina, e cioè che, con una maggiore progressività nell'applicazione dell'addizionale, non si risolve il problema, in quanto l'operazione, tanto più se accompagnata da una diminuzione dell'addizionale per i redditi più bassi, non darebbe un aumento del gettito e, nella migliore delle ipotesi, ne darebbe uno di poco conto.

Anche qui posso rispondere con le parole pronunciate dall'onorevole La Malfa nell'intervista accordata al settimanale "Espresso".

so": « Non si possono chiedere pesanti sacrifici ai lavoratori se prima non si è tagliato in alto tutto il superfluo. Un Paese non si governa solo con la tecnica amministrativa, ma anche con la fantasia politica e con l'esempio morale ». E il Governo, con i provvedimenti che propone, taglia poco in alto e, in proporzione, molto in basso.

Premesse queste brevi considerazioni d'ordine generale, passo subito allo svolgimento dei singoli emendamenti. Essi sostanzialmente sono tre.

In primo luogo, quello che riguarda l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro e sulle pensioni e vitalizi. Il decreto-legge, sia nella edizione governativa, sia in quella della Commissione, esenta dall'addizionale soltanto la ricchezza mobile di categoria C/2 a carico dei prestatori di lavoro subordinato, liquidata con l'aliquota del 4 per cento, cioè la ricchezza mobile su di un reddito fino a lire 960 mila, cosicché l'addizionale è dovuta sia dai prestatori di lavoro subordinato con un reddito di oltre lire 960 mila, sia (e su questo punto richiamo la speciale attenzione del relatore, di tutto il Senato ed anche del Governo) sulle pensioni, vitalizi, sussidi e simili, anche se inferiori a lire 960 mila.

Con il nostro emendamento, chiediamo che tutti i redditi colpiti con la ricchezza mobile di categoria C/2, e cioè sia quelli di lavoro subordinato, sia quelli derivanti da pensioni, vitalizi, sussidi e simili — e la precisazione è assolutamente indispensabile — vengano esentati ove non superino il milione e mezzo. E chiediamo che, comunque ed in ogni caso, vengano esentati ove non raggiungano le lire 960 mila, sul che ho presentato un emendamento subordinato. Aggiungere al 4 per cento che colpisce tali redditi l'addizionale del 10 per cento ci sembra voler infierire contro una categoria di cittadini che merita invece ogni considerazione, poichè una pensione o un vitalizio che arrivi a un milione e mezzo (e tanto più una pensione o un vitalizio che non superi le lire 960 mila) e un guadagno da lavoro subordinato tra le lire 960 mila ed il milione e mezzo non bastano neppure a vivere.

Le stesse considerazioni valgono per i redditi delle persone fisiche prodotti da lavoro autonomo nell'esercizio di arti, professioni e delle imprese artigiane prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti la famiglia, che sono già colpiti con l'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota del 4 per cento fino a lire 960 mila e dell'8 per cento per lo scaglione da lire 960 mila a lire 4 milioni. Anche tali redditi quando sono inferiori a lire 960 mila, per le stesse ragioni, a nostro avviso, non debbono essere colpiti dall'addizionale del 10 per cento in aggiunta all'imposta ordinaria.

Ma se da una parte suggeriamo esenzioni sulla cui opportunità è difficile affacciare contestazioni, dall'altra proponiamo — questo è il secondo gruppo di emendamenti — che l'addizionale sia applicata anche (e ciò naturalmente importa un aumento di gettito), ad imposte che il decreto-legge esenta e precisamente all'imposta sulle obbligazioni ed alla imposta cedolare.

L'imposta sulle obbligazioni ha come suo presupposto l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base a bilancio, nonchè da società e da associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, ancorchè non tassabili in base al bilancio.

L'imposta, che è a carico dei soggetti che hanno emesso i titoli con facoltà di rivalsa verso i possessori, è dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli ed è determinata nei modi stabiliti dalla legge; nel 1965 ha dato, insieme con l'imposta sulle società, 170 miliardi e 849 milioni; nel primo semestre del 1966, sempre insieme con l'imposta sulle società, 125 miliardi e 710 milioni.

Non si comprende perchè l'addizionale debba essere applicata a tutte le imposte dirette, anche a quelle a carico di contribuenti con scarsissime fonti di reddito, e non all'imposta sulle obbligazioni.

E vengo all'imposta cedolare. Essa è regolata oggi dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, modificata dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 191. Con quest'ultimo provvedimento, i percipienti di utili azionari che

paghino la ritenuta del 30 per cento, la cosiddetta imposta cedolare secca, sono esonerati dal denunciare tali utili ai fini della imposta complementare sul reddito. Il provvedimento ha una durata triennale; scade nel prossimo febbraio. A nostro avviso, non deve essere prorogato e noi comunisti voteremo contro qualsiasi proroga, ove venisse proposta. Alla scadenza, deve ritornarsi alle norme contenute nella legge 29 dicembre 1962, n. 1475.

Comunque, non vi sono motivi perchè la imposta cedolare, sia secca, sia d'acconto, debba essere sottratta all'addizionale. Naturalmente, applicandosi l'addizionale alla cedolare, occorre precisare che essa non deve costituire un acconto sulla complementare e sulla imposta sulle società.

Parlando di cedolare, ho il dovere di ricordare che la riscossione di un'imposta non può essere arrestata da una circolare ministeriale. Un simile modo di procedere dello Esecutivo è evidentemente illegittimo, cosicché, mancando una legge che accordi l'esenzione, i competenti organi governativi hanno il dovere, giuridico e costituzionale — dico dovere, cosicché il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative e penali — di riscuotere l'imposta su tutti i titoli azionari, chiunque ne sia il proprietario, nessuno escluso ed eccettuato. Con che, è noto e non è il caso di aggiungere altre parole, anche perchè sono chiare quelle che ho già pronunciato, potranno e dovranno entrare nelle casse dello Stato, per imposta cedolare su titoli azionari finora esentati illegittimamente, cioè per volere dell'Esecutivo e non già del Legislativo, un numero di miliardi di gran lunga maggiore dei dieci o dodici che il ministro Preti oggi, affannosamente, ricerca attraverso un aumento delle due imposte sulle successioni ereditarie.

Il terzo gruppo di emendamenti ha il fine di dare all'addizionale un carattere di progressività maggiore di quello che si ottiene applicandola ai vari tributi contemplati nel decreto-legge, nella misura indiscriminata del 10 per cento. E perciò, richiamandomi a quanto ho detto all'inizio dell'intervento, proponiamo, per quanto riguarda l'imposta di famiglia, l'imposta di ricchezza mobile e

l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, tre scaglioni di addizionale: di 8 centesimi allorchè l'imponibile sia inferiore ai 3 milioni; di 10 centesimi allorchè l'imponibile sia fra i 3 e i 10 milioni; e di 16 centesimi allorchè l'imponibile sia superiore ai 10 milioni. E proponiamo inoltre di elevare l'addizionale a 16 centesimi per l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso ed inoltre per l'imposta sulle società, allorchè — e si tratta in questo caso di grandi società con ingenti utili — il patrimonio sociale sia superiore al miliardo o il reddito, eccedente il 6 per cento del patrimonio, superi i 25 milioni.

Come vedete, onorevoli colleghi, i nostri emendamenti sono ispirati alla norma costituzionale contenuta nell'articolo 53 ed inoltre a quel principio, che ha contemporaneamente natura politica e natura morale, che l'onorevole La Malfa, come ho prima ricordato, così riassumeva nella nota intervista: « Non si possono chiedere pesanti sacrifici ai lavoratori, se prima non si è tagliato in alto tutto il superfluo. Un Paese non si governa solo con la tecnica amministrativa, ma anche con la fantasia politica e con l'esempio morale ».

Ispirandoci a questi sentimenti ed a questi principi, ispirandoci alla Costituzione ed alla legge morale che ci deve sempre governare allorchè siamo chiamati a legiferare, onorevoli colleghi, noi senatori comunisti vi invitiamo a votare gli emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione è contraria ad estendere l'esenzione ai contribuenti di categoria C/1; è invece favorevole ad adottare la formula: « ad eccezione di quella di categoria C/2 », ferma restando la dizione: « liquidata con l'aliquota del 4 per cento ». L'estensione si fa per comprendere le pensioni e le indennità di licenziamento nel limite della tassazione al 4 per cento. Estendere alla categoria C/1, che

comprenderebbe gli assegni vitalizi non derivanti da lavoro subordinato, gli assegni vitalizi in genere e la ricchezza mobile dei professionisti, degli artigiani e dei commercianti tassati in base al 4 per cento, non si ritiene sia accettabile.

In conclusione, si accetta soltanto il terzo emendamento Gigliotti, che assorbe in sé quello presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori che anzi è assolutamente identico a quello.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo all'introduzione dell'imposta sulle società e all'aumento dell'addizionale, mi pare che si tratti di due questioni che debbono essere messe in discussione separatamente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo concorda con la Commissione: è contrario al primo ed al secondo emendamento Gigliotti ed è favorevole al terzo che è identico all'emendamento presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Gigliotti, insiste nei suoi emendamenti?

G I G L I O T T I . Desidero che vengano votati anche i due emendamenti che estendono l'esenzione fino ai redditi di 1 milione e mezzo. Chiedo inoltre che il terzo emendamento, che esenta dall'addizionale la ricchezza mobile di categoria C/2 fino a lire 960 mila, venga votato se il Senato non dovesse accettare i primi due.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato, in via principale, dal senatore Gigliotti e da altri senatori al primo comma, n. 1) dell'articolo 80 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via subordinata, dal senatore Gigliotti e da altri senatori al primo comma,

n. 1) dell'articolo 80 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via ulteriormente subordinata, dal senatore Gigliotti e da altri senatori al primo comma, n. 1) dell'articolo 80 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il seguente emendamento presentato dai senatori Trimarchi, Artom, Veronesi, Palumbo, Cataldo e Grassi:

Al primo comma, n. 1), sostituire le parole: « ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato », con le altre: « ad eccezione di quella di categoria C/2 ».

Da parte dei senatori Gigliotti, Bertoli, Pirastu, Maccarrone, Fortunati, Stefanelli, Pellegrino e Pesenti è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Al primo comma, n. 1), dopo le parole: « imposta sulle società », aggiungere le altre: « imposta sulle obbligazioni; imposta cedolare ».

P R E S I D E N T E . L'emendamento è già stato illustrato dal senatore Gigliotti. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

T R A B U C C H I , *relatore.* La Commissione è contraria per le ragioni già esposte.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, n. 1) dell'articolo 80 del decreto-legge, presentato dal senatore Gigliotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gigliotti, Bertoli, Pirastu, Maccarrone, Fortunati, Stefanelli, Pellegrino e Pesenti è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Dopo il primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge, inserire i seguenti:

« La misura dell'addizionale è di 16 centesimi per ogni lira:

a) per l'imposta complementare progressiva sul reddito e addizionale all'imposta medesima e per l'imposta di famiglia allorchè il reddito imponibile superi i 10 milioni;

b) per l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;

c) per l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali provinciali allorchè il reddito imponibile superi i 10 milioni;

d) per l'imposta sulle società allorchè il patrimonio superi il miliardo e il reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio superi i 25 milioni.

La misura dell'addizionale è di centesimi 8 per l'imposta complementare progressiva sul reddito, per l'imposta di famiglia, per l'imposta di ricchezza mobile e per l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali provinciali allorchè l'imponibile sia inferiore ai 3 milioni ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria. Si tratta di applicare una superprogressività all'addizionale ed abbiamo già ritenuto che sia sufficiente la progressività che è inerente alle stesse imposte.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo con il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge proposto dai senatori Gigliotti, Bertoli, Pirastu e altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Lessona ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 80 del decreto-legge, il seguente: « L'addizionale non sarà applicata ai soggetti colpiti dall'evento calamitoso ». Il senatore Lessona ha facoltà di svolgerlo.

L E S S O N A . Signor Presidente, mi rimetto al parere della Commissione, data l'evidenza del mio emendamento.

T R A B U C C H I , *relatore*. Sarebbe evidente, senatore Lessona, ma in realtà noi crediamo si sia sufficientemente già tenuto conto di quello che il senatore Lessona propone attraverso il testo che è stato adottato nella conversione in legge del decreto-legge n. 914, in quanto si è stabilito che, e per gli enti tassabili in base a bilancio ed anche per le persone fisiche, si tenga conto, nell'accertamento del 1967, delle modifiche di reddito derivate nel 1966 e quindi anche delle modifiche di reddito conseguenti alle alluvioni. Gli alluvionati veri e propri quindi avranno indiscutibilmente una riduzione attraverso il modo del calcolo del reddito e conseguentemente anche dell'imposta. Anche il fatto di esserci l'addizionale sarà compensato ampiamente dalla riduzione del reddito e per i redditi degli anni successivi si tratterà di vedere le cose come andranno. La Commissione fa presente che, essendosi adottato per il conteggio del reddito un criterio tale che possa permettere di tener conto della diminuzione di affari inerente proprio alle alluvioni, non c'è più nessuna ragione perchè per il reddito residuo debbono essere applicate misure più lievi, una volta che si erano modificati i pesi sui quali le misure vengono ad essere applicate.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Lessona, insiste sull'emendamento?

LESSONA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. I senatori Deriu e Berlanda hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 80 del decreto-legge, in fine, le seguenti parole: «fermi restando i diritti delle regioni, previsti dai rispettivi statuti speciali». Il senatore Deriu ha facoltà di svolgerlo.

DERIU. Signor Presidente, il mio emendamento è originato da motivi di carattere costituzionale, motivi che non sono, dunque, meramente formali. A scanso di equivoci, preciso che noi non abbiamo mai fatto e non concepiamo neppure, una politica grettamente edonistica e paesana. Abbiamo della Patria una visione globale ed una considerazione etica assoluta e preminente. Nessuna regione, forse, ha sentito, così profondamente e dolorosamente, come la Sardegna, la gravità dei danni prodotti in una non piccola parte del Paese e il dramma umano di quelle popolazioni così duramente colpite. La storia della Sardegna è intessuta di disastrose calamità naturali: siccità prolungate che si alternano a violentissime alluvioni; siccità che tutto inaridiscono; alluvioni che tutto travolgono. In queste condizioni obiettive, i sardi accettano e sollecitano interventi pronti e massicci per stimolare la ripresa economica e sociale delle regioni che hanno visto distrutto il frutto del lavoro di più decenni e di più generazioni.

Noi abbiamo dato il nostro contributo tangibile di solidarietà alle popolazioni danneggiate, sia offrendo spontaneamente quanto la nostra economia ci consentiva, sia inviando un gruppo di giovani studenti a Firenze per aiutare nel lavoro di ripulitura e di ripristino di molti servizi della città e per collaborare all'opera di salvezza del pa-

trimonio artistico che appartiene alla civiltà del mondo intero.

Il mio emendamento non è in contrasto con queste opinioni e con questi atteggiamenti. I sardi non intendono affatto sottrarsi al dovere di associarsi a tutto il popolo italiano nel sacrificio che viene richiesto, in questo momento, al fine di provvedere alle impellenti necessità delle zone colpite dai recenti cataclismi; al contrario, primi e non ultimi, noi vorremmo essere, come siamo sempre stati, nel dare il nostro contributo, anche se sappiamo che questo non verrà tolto dal superfluo, come può avvenire per altre regioni, ma addirittura da ciò che sarebbe necessario alla nostra economia interna.

Ma il mio emendamento non fa una questione contingente e tanto meno di denaro da incassare: fa una questione di principio, che ha quindi valore giuridico permanente. Le regioni esistono, sono degli istituti nei quali si articola lo Stato; esse hanno dei doveri e dei diritti che nessuno può nè ignorare nè disattendere. Il bilancio della regione sarda è costituito da una aliquota dei tributi che vengono pagati in Sardegna. L'articolo 8 dello statuto stabilisce che le entrate della regione sono, tra l'altro, costituite dai sei decimi delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio dell'Isola. Tale disposizione è stata introdotta nel citato articolo 8 dello statuto dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1960 che ha modificato, integrandole, le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali.

Ora, l'articolo 54 dello statuto recita che le disposizioni del titolo III dello statuto medesimo possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica su proposta del Governo o della regione, però, in ogni caso sentita la regione. Poichè per la emanazione del decreto-legge n. 976 non è stata sentita la regione, anche se tale decreto si profila modificativo della sopracitata disposizione dell'articolo 8 dello statuto, appare evidente che nel caso in specie è stata violata la disposizione dell'articolo 54, quarto comma, dello statuto sardo e, conseguentemente, l'articolo 80 in discussione è affetto da illegittimità costituzionale. Di solito la regione la si sente chia-

mando il Presidente a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri; questa volta ciò non è avvenuto.

È vero che nel titolo terzo dello statuto possono essere introdotte modifiche con legge ordinaria — ed è l'unico caso che viene ipotizzato, in quanto lo statuto è parte integrante della Costituzione italiana — ma è altrettanto vero: primo, che l'articolo 54, dove è esplicitamente prevista la presenza della regione allorquando si adottano decisioni che la riguardano, non può essere modificato che con legge costituzionale; secondo, un'analisi anche superficiale della portata dell'articolo 8 dello statuto, come pure lo stesso significato etimologico e filologico della norma, ci convincono che il verbo « modificare » non può avere il significato di abolire, di sopprimere. Il verbo modificare è riferito alla quantità, alla percentuale dei tributi da corrispondere alla regione, non mai all'abolizione di diritti acquisiti. A riprova della logica di questa interpretazione, sta il fatto che fra i soggetti che possono proporre una modifica è compresa la stessa regione, la quale non si sognerebbe mai di proporre la soppressione di una norma dalla quale trae una componente cospicua del proprio bilancio finanziario.

Nè il fatto di trovarci di fronte ad un evento eccezionale e straordinario infirma la validità giuridica della tesi. A parte, infatti, che, ogni qualvolta si introducono nuovi tributi o si aumentano quelli esistenti, si è sempre indotti a farlo da motivi di carattere non ordinario, è da ribadire che la Costituzione non sopporta eccezione alcuna se non espressamente prevista. Ed è il caso del più volte richiamato articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna.

In presenza della legge in discussione, ci si domanda: può, ha il diritto, la regione sarda di guardare con indifferenza una norma che, sia pure involontariamente, viola lo statuto, cioè la propria carta costituzionale? Chi e come potrebbe assumersi una tale responsabilità di costituire un così grave precedente, che potrebbe avere serie ripercussioni per il futuro, senza nemmeno richiamare l'attenzione degli organi responsabili?

La regione sarda è governata da una Giunta di centro-sinistra, che ha deciso di non rinunciare alla questione di principio: può il Presidente, che ha la rappresentanza unitaria dell'istituto, assumersi in proprio la responsabilità di tacere? Come si comporterebbe, in una tale ipotesi, il Consiglio regionale, che è composto da tutti i gruppi politici operanti in Sardegna?

E lo potevo io che per quattordici anni ho fatto parte dell'Assemblea e che per dodici anni ho avuto diversi incarichi presso il Governo regionale?

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi non vogliamo intralciare l'opera del Governo, in questo particolare momento, di ansie e di attese vivissime, anche perchè sappiamo cosa vuole dire dover attendere a lungo e spesso invano, l'aiuto dello Stato.

Senza accennare ai danni — non gravissimi, per fortuna — verificatisi quest'anno nella povera e depressa provincia di Nuoro ed in quella di Sassari, specie in Gallura, mi basta ricordare che ancora oggi si notano le ferite prodotte dalle disastrose alluvioni del 1951, che aveva fatto accorrere nell'Isola il generoso presidente Einaudi.

Ebbene, tuttora risultano giacenti presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ben 2000 pratiche relative ad altrettante famiglie danneggiate, che attendono invano il finanziamento ripetutamente richiesto. A tre chilometri da Sassari, un ponte distrutto anni addietro, non è stato mai ricostruito; al suo posto vi è un ponte provvisorio che speriamo non ci riservi delle brutte sorprese.

Un popolo che ha vissuto e sofferto tanto in quest'ora può non essere preoccupato delle conseguenze di una catastrofe che ha coinvolto tanta parte della Nazione? Tuttavia, l'interrogativo rimane sempre lo stesso: ha oggi la regione sarda il diritto di disinteressarsi mentre si intacca profondamente il proprio regime autonomistico? Certamente, no! Ed è per questo, non per voler profittare di una situazione particolare (l'etica della nostra gente rifugge da simili atteggiamenti) che la regione ha deciso di proporre ricorso alla Corte costituzionale entro i termini previsti dalle norme vigenti.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue D E R I U) . L'altro giorno, il Presidente della regione mi confidava tutta la propria amarezza e tutto il tormento del proprio animo per essere costretto a compiere un atto che potrebbe portare a dannosi intralci e ad interpretazioni assolutamente arbitrarie. E tuttavia lo stesso Presidente concludeva: « Io posso rinunciare ai miei diritti, non a quelli della regione e tanto meno posso rinunciare ai doveri che la carica mi impone. Il farlo significherebbe tradire la mia funzione, tradire la fiducia della Sardegna; il che non è nel costume di un sardo e meno che mai di un sardo democratico cristiano ».

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione che si è svolta nella 5^a Commissione, io ho avuto occasione di sollevare ripetutamente questo problema che è un problema di principio, perchè la Sardegna, così come non si è mai sottratta ad un dovere di solidarietà nazionale, non intende neppure ora sottrarsi a questo dovere. La Sardegna, che ha sofferto continue calamità naturali, siccità, alluvioni, ha sempre però dato il suo contributo alla solidarietà nazionale. Quella quindi che io faccio, onorevole Sottosegretario, è una questione di principio che ho già fatto nella 5^a Commissione, e che si pone in termini molto chiari.

L'articolo 8 dello statuto regionale sardo stabilisce che le entrate della regione sono costituite, fra l'altro, dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della regione, e, in seguito ad una modifica apportata da una legge, sono costituite anche dai sei decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione su tutti i pro-

dotti che ne siano gravati percolato nel territorio della regione. Quindi alla regione sarda spetterebbero certamente i sei decimi dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della regione.

Io riconosco, onorevole Sottosegretario, che sulla questione dell'addizionale, dal punto di vista giuridico, ci possono essere discussioni e anche pareri diversi, perchè l'addizionale è rivolta ad un determinato scopo: capisco quindi che ci possano essere pareri contrastanti. Però mi sembra che sia chiara e che non ammetta una discussione la questione che si riferisce all'imposta di fabbricazione sulla benzina. Infatti l'articolo 54 dello Statuto prevede che le disposizioni del titolo terzo possano essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione. Quindi si tratta di un obbligo, di un vincolo tassativo. Il Governo, per modificare l'imposta di fabbricazione e per modificare tutte le entrate previste dall'articolo 8, deve sentire la regione sarda. Il Governo avrebbe dovuto chiamare al Consiglio dei ministri, in cui sono stati decisi questi due decreti, e soprattutto il decreto sulla benzina, il Presidente della regione sarda. Si tratta di un obbligo tassativo da un punto di vista giuridico e da un punto di vista costituzionale. Invece il Governo non l'ha fatto. Il Governo quindi, in questo caso, sia per la Sardegna sia per la Sicilia sia per le altre regioni a statuto speciale, ha violato le disposizioni degli statuti che sono disposizioni costituzionali. Si tratta di un precedente che non può essere ignorato, perchè se si afferma questo precedente potranno essere prese altre disposizioni contrastanti con i diritti della regione sarda. Non solo il Governo non ha voluto sentire la regione sarda chiamando alla

seduta del Consiglio dei ministri il Presidente della regione, ma non l'ha voluta sentire neppure in seguito. Neppure quando, in Commissione, io ed altri colleghi abbiamo sollevato il problema, la regione sarda è stata consultata.

Ora si pone dinanzi alla regione sarda la possibilità, direi, in un certo senso, il dovere di impugnare questa legge dinanzi alla Corte costituzionale. Si tratta, senza dubbio, di un dovere penoso, di un'azione che nessuno di noi vorrebbe venisse fatta, ma non si può lasciar passare in silenzio un simile precedente; non si può lasciar violare così apertamente e così chiaramente, com'è per l'imposta di fabbricazione, lo statuto regionale della Sardegna e lo statuto regionale della Sicilia.

Io quindi rinnovo anche in Aula la protesta che avevo elevato in Commissione ed esprimo tutte le mie riserve su questo ultimo comma dell'articolo 80, ritenendo che il Governo debba rispettare le leggi, debba rispettare i precetti costituzionali e non possa in alcun modo violare i diritti della regione Sarda e delle altre regioni a Statuto speciale. (*Applausi dall'estrema-sinistra*).

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Faccio mia la questione di diritto costituzionale che ha sollevato poc'anzi il collega Deriu della Democrazia cristiana e che ha ripreso molto più concisamente e approfonditamente in poche parole il collega Pirastu. Il solo inconveniente del suo intervento, egregio collega Deriu, è quello di aver parlato troppo a lungo, mentre nessuno ascolta qua dentro. Ma il problema da lei sollevato è giusto: il Governo sta mettendo sugli statuti speciali del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, della Sicilia e della Sardegna le mani e i piedi e non si può quindi votare questa parte della legge in discussione che è una palese violazione dello statuto speciale, che fa parte delle leggi costituzionali dello Stato. È evidente che è stato violato lo Statuto. Che cosa farà la Corte costituzionale? Debbo

dire in quest'Aula, senatore Deriu e onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, che non ho neppure molta fiducia nella Corte costituzionale dopo la sentenza sulla Valle d'Aosta di poche settimane fa. Ho scarsa fiducia, e su questo problema tanto scarsa che comincio a pensare che forse su questo grande problema la Corte costituzionale può fare suo il pensiero del Governo, mentre deve fare propri la coscienza e lo spirito ai quali si è ispirata l'Assemblea costituente per lo statuto speciale della Sardegna e per gli altri statuti speciali delle regioni a statuto speciale. Tanto che — e debbo dirlo — forse si presenta l'opportunità che qualcuno qui sollevi il problema se la Corte costituzionale, così com'è oggi costituita, possa ancora rappresentare la difesa del diritto nel nostro Paese. . . (*Ad un gesto che il Presidente fa per interromperlo, il senatore Lussu replica*). Onorevole Presidente, lei stia al suo posto, faccia il Presidente. (*Vivaci commenti e proteste dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, la richiamo all'ordine.

L U S S U . Non può farlo . . .

P R E S I D E N T E . Sissignore, la richiamo all'ordine.

L U S S U . Mi lasci parlare.

P R E S I D E N T E . La prego di avere rispetto per la Presidenza ed anche per la Corte costituzionale.

L U S S U . La prego di lasciarmi continuare. Lei ha il dovere ed il diritto di presiedere a questa nostra Assemblea, ed in questo momento chiunque sia a quel posto rappresenta il nostro Presidente. . .

P R E S I D E N T E . Lei ha il dovere di rispettarlo.

L U S S U . Però lei non rispetta il pensiero di un oppositore. La prego di comprendere che lei ha tutti i diritti, ma an-

ch'io, da questa tribuna, ho tutti i diritti, e non sono inferiori a quelli di nessun altro. (*Commenti dal centro*).

Il problema sollevato dall'onorevole Deriu è giusto e mi auguro che la Democrazia cristiana voti compatta con lui, e spero che il Partito comunista su questo problema voti con lui così come farà, per rispetto alla Carta costituzionale e alle leggi costituzionali dello Stato, il mio Gruppo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore.* La Commissione ha già esaminato il problema ed ha ritenuto che nè la Commissione nè il Parlamento possano violare i diritti costituzionali delle Regioni a statuto speciale, appunto perchè sono diritti riconosciuti da leggi costituzionali. C'è discussione, per quello che è il contenuto, il merito dell'osservazione del senatore Deriu, in relazione alla sufficienza dei passi che il Governo ha fatto nei riguardi dell'imposta di fabbricazione della benzina (perchè il problema sorge solo per l'aumento del tributo sulla benzina), si discute cioè se i passi fatti per avere il consenso della Regione sarda alla devoluzione totale dell'aumento agli alluvionati nelle varie provincie siano o non siano legalmente sufficienti. La Commissione ha ritenuto che non sia necessario perciò dire alcunchè su questo punto. Se la norma adottata è incostituzionale, provvederà la Corte costituzionale; a mio avviso anzi non ci sarà neanche bisogno di ricorrere alla Corte perchè l'ultimo comma dell'articolo 80 riguarda tributi istituiti come tributi autonomi che i vari statuti regionali stabiliscono che possono essere destinati a scopi particolari, e a questi devoluti e per quanto riguarda l'aumento del prezzo della benzina si discute non tanto se si tratti o meno di un'addizionale, cioè di un tributo autonomo, ma se sia stata o meno interpellata la Regione sarda il che è questione di fatto. Tutti i

tributi — ripeto — stabiliti dall'articolo 80 sono autonomi, hanno la loro origine specifica e la loro destinazione nell'articolo 80 e quindi non è il caso di discutere del relativo valore. Quanto alla benzina poichè è stato chiesto, nelle forme in cui il Governo ha ritenuto di chiederlo, il parere della regione sarda, o le regole costituzionali sono state regolarmente seguite, e allora evidentemente è valevole l'ultimo comma dell'articolo 80, oppure le regole costituzionali non sono state osservate e questo comma vale fermi restando i diritti costituzionali che non siano stati in nessuna maniera derogati. Dire che restano fermi i diritti costituzionali delle regioni sembra a noi del tutto pleonastico: ripetiamo o questi diritti sono costituzionali e non c'è bisogno di dire che restano fermi; o non sono costituzionali e allora sono stati opportunamente derogati, ma sarebbe sbagliato dire che restano fermi.

Ritengo quindi che si possa rinunciare all'emendamento nel senso cui ho accennato, cioè per il fatto che è pleonastico, fermo restando che se la Costituzione e gli statuti speciali attribuiscono alla Regione sarda diritti ai quali non si può derogare per legge ordinaria, questi diritti non sono assolutamente intaccati dalla legge che stiamo approvando e le regioni, anche senza impugnare la legge, avranno diritto di chiedere che vengano passati loro gli introiti dei quali rivendicano l'appartenenza.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

*** C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Condivido l'opinione dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Deriu, insiste sull'emendamento?

D E R I U . Vorrei conoscere il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha già detto che si associa alla Commissione.

D E R I U . Signor Presidente, io ho creduto di compiere un dovere, e non ritengo di poter essere d'accordo con l'interpretazione che ha dato il senatore Trabucchi. Ad ogni modo, se devo prenderla per buona, visto che la prende per buona anche il Governo, accetto questa interpretazione. Se i diritti delle regioni sono fatti salvi, non chiedo di meglio. Ho voluto sollevare in Aula il problema perchè si tratta di un problema che non poteva essere sottaciuto.

P R E S I D E N T E . È un'interpretazione che diamo tutti, senatore Deriu.

D E R I U . Pertanto non insisto sulla votazione dell'emendamento, però dichiaro che mi asterrò sulla votazione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Faccio mio l'emendamento del senatore Deriu e chiedo che venga messo ai voti.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O N A C I N A . Signor Presidente, non concepisco che si possa votare su un emendamento di questa natura perchè nell'eventualità malaugurata che il Senato lo respingesse assumerebbe un significato davvero inconcepibile; nell'eventualità che il Senato lo approvasse assumerebbe il carattere di pleonasticità che è stato già riconosciuto sia dalla Commissione che dal Governo. Quindi io a nome del mio Gruppo dichiaro che il Gruppo socialista non parteciperà alla votazione.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Qualche osservazione, signor Presidente. L'emendamento può es-

sere formulato male e può essere pleonastico. Il senatore Trabucchi con l'abilità che lo distingue si è fermato alla lettera dell'emendamento e ha discusso e ricamato sulla lettera dell'emendamento. Ma resta il problema di sostanza ed è questo: il Governo non ha dato alcuna spiegazione rimettendosi soltanto alle dichiarazioni del senatore Trabucchi. Per quale ragione il Governo non ha consultato la regione sarda neppure per il decreto sulla benzina? Per quale motivo il Governo ha violato le disposizioni costituzionali e non sente neppure adesso il bisogno di giustificare il suo atteggiamento? Quindi il problema di sostanza resta. Ed in queste condizioni è evidente che io personalmente non posso certo votare l'ultimo comma dell'articolo 80, non perchè io pensi che la Sardegna si debba estraniare da quest'opera di solidarietà, ma perchè voglio dare un senso di protesta a questo mio voto poichè il Governo ha violato precise disposizioni costituzionali per la regione sarda e per le altre regioni.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Io speravo che dopo il ritiro dell'emendamento da parte del senatore Deriu la cosa fosse definitivamente chiarita in quest'Aula, senza costringere il Senato a pronunciare un voto che può avere un significato negativo nei confronti dei diritti che tutti quanti noi intendiamo riconoscere alla regione. Dico subito che la Democrazia cristiana voterà contro l'emendamento che è stato proposto; in primo luogo perchè, per quanto riguarda i proventi derivanti dall'applicazione della presente legge, è certo che si tratta di titoli autonomi che non rientrano assolutamente nella competenza della regione. Per quanto riguarda viceversa l'imposta sulla benzina, anche in questo caso, pur non essendovi l'eguale certezza, si potrebbe sostenere l'autonomia del titolo. È evidente peraltro che, comunque stia la questione, la votazione di questo articolo non comprometterà, perchè noi non vogliamo che siano compromessi, i diritti della

Sardegna, della regione autonoma. O il diritto della regione autonoma esiste e potrà essere fatto valere nelle sedi opportune innanzi a quella Corte costituzionale alla quale noi riconfermiamo interamente la nostra fiducia (*applausi*) o il diritto non esiste e non lo si può riconoscere in questo caso. In ogni modo è esatto quanto ha detto il relatore e quanto ha affermato il senatore Bonacina, che cioè con un emendamento il quale facesse salva in ogni caso la riserva allo Stato di tutte le imposte accennate da questa legge e poi aggiungesse — come propone l'emendamento — che si fanno salvi anche i diritti della regione, si farebbe una affermazione senza senso; anche se fosse votato non avrebbe senso, perchè resterebbe affermato in maniera tassativa che tutti i proventi derivanti da questa legge e dal decreto-legge 9 novembre resterebbero riservati esclusivamente allo Stato. Sarebbe quindi una votazione di nessun senso se positiva, mentre invece la votazione contraria importerebbe un significato negativo che noi vogliamo evitare.

Prego perciò il senatore Pirastu e il senatore Lussu di ritirare l'emendamento, che in ogni caso o è inutile, se sarà approvato, o diventerebbe dannoso se non fosse approvato, per non costringere l'Assemblea del Senato ad assumere un atteggiamento che sarebbe spiacevole. Se si dovesse insistere nel mantenimento dell'emendamento la Democrazia cristiana voterà contro.

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Avendo fatto mio l'emendamento del senatore Deriu e avendo chiesto che sia messo in votazione, ho il dovere di dire qualche cosa in merito alla richiesta del senatore Gava. Io non faccio alcuna questione di solidarietà della Sardegna con il resto d'Italia per questa sciagura che ci ha colpito, perchè ciascuno dei sardi a coscienza civica si sente fiorentino a Firenze o a Grosseto, si sente veneto a Venezia o a Trento. Non è questione di solidarietà perchè non ce n'è bisogno: ci sentiamo sardi, come piemontesi, veneti, toscani o liguri.

Il problema è di diritto costituzionale, il problema tocca la legge costituzionale dello Stato e prende il suo rilievo dal chiarimento — poche parole — con cui si è espresso nel suo primo intervento il senatore Pirastu.

Mi rivolgo a lei senatore Gava. Lei voterà con la Democrazia cristiana e mi spiego. Il Presidente del Gruppo invita la Democrazia cristiana a votare come il Presidente suggerisce. Ma io mi chiedo, onorevole Colombo, come voterebbe lei; perchè lei, onorevole Ministro...

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Io non voto.

L U S S Uda quel banco ha detto che condivide il pensiero, l'emendamento del senatore Deriu, e, se fosse semplice senatore...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
No, ho detto che condividevo il pensiero dell'onorevole relatore!

L U S S U . Bene, allora chiedo scusa, lei è perfettamente a posto; se fosse senatore, voterebbe con il senatore Gava.

Ma avendo io sollevato una questione di diritto costituzionale che tocca tutte le autonomie a statuto speciale, ho il dovere, io, unico superstite, mi pare, di quella Commissione che ha redatto gli statuti speciali, di chiedere il voto, e di non astenermi ma di votare a favore dell'emendamento e prego i colleghi del mio Gruppo di voler votare a favore, assertori come siamo tutti, in questo Gruppo, dei valori permanenti — finchè siamo in vita — della nostra Costituzione repubblicana.

F E N O A L T E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Mi sembra che siamo di fronte a un emendamento che consideriamo tale soltanto perchè è stampato in quel fascicolo in cui sono riportati gli emendamenti, ma in realtà non è tale per-

chè non altera in nessun modo nè la forma nè la sostanza della legge. Contiene una riserva che, a stretto rigore, potrebbe essere apposta ad ogni disposizione che noi prendiamo in quest'Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, la prego di considerare se l'emendamento non sia per caso da dichiararsi inammissibile.

P R E S I D E N T E . L'emendamento non è inammissibile.

D E R I U . Mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Deriu e Berlanda, fatto proprio dal senatore Lussu, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

(Proteste del senatore Lussu. Energici richiami del Presidente).

Passiamo ora all'esame dei due emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Pirastu, Fortunati, Bertoli e da altri senatori, precedentemente accantonati. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Dopo l'articolo 80 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 80-bis.

È sospesa sino al dicembre 1968 l'applicazione della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Sono revocati gli eventuali decreti di esonero emessi o registrati dopo il 18 novembre 1966.

Sono altresì revocate tutte le esenzioni soggettive concesse relativamente all'imposta di cui alla legge 29 dicembre 1962, numero 1745, e successive modificazioni.

PIRASTU, FORTUNATI, BERTOLI, GIGLIOTTI, PESENTI, MACCARRONE, PELLEGRINO, STEFANELLI;

All'articolo 87 del decreto-legge, dopo le parole: « con il presente decreto » inserire le altre: « con i maggiori introiti di cui all'articolo 80-bis della presente legge, con una riduzione di lire 202.500.000.000 sul capitolo n. 3523 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 ».

PIRASTU, FORTUNATI, BERTOLI, STEFANELLI, MACCARRONE, PESENTI, PELLEGRINO, GIGLIOTTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Pirastu ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

P I R A S T U . Noi avevamo presentato due emendamenti riferentisi alla copertura. Poichè il Senato ha respinto i nostri emendamenti che proponevano un aumento degli stanziamenti, mentre ha approvato gli emendamenti del Governo e della maggioranza, ritengo che non vi sia più luogo a discutere i nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti nel suo complesso l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge.

G E N C O , Segretario:

Art. 2.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo, tendente ad inserire un articolo 3. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Dopo l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 3.

Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e pubblici e dei privati, riguardanti, direttamente o indirettamente, i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna nonché la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per attuare il coordinamento previsto nel precedente comma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nel precedente comma;

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento.

Le norme previste nel precedente comma sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del tesoro e della marina mercantile.

P R E S I D E N T E . Su tale articolo proposto dal Governo è stata presentata una serie di emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione, proposto dal Governo, con i seguenti:

« È attribuito al Magistrato alle acque per il Veneto il coordinamento degli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali e pubblici e dei privati, comunque interessanti il regime idraulico dei corsi d'acqua, il regime forestale connesso alla difesa del suolo, il sistema delle bonifiche e dei porti del lido del mare e del litorale.

Per gli interventi nelle circoscrizioni territoriali riguardanti il Magistrato del Po è obbligatorio un concerto tra le due Magistrature ».

FERRONI, TRABUCCHI;

Al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione proposto dal Governo, sostituire le parole: « Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po », con le seguenti: « Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche », e dopo le parole: « Amministrazioni dello Stato », inserire le seguenti: « delle Regioni ».

ZANNIER, LOMBARDI, MORINO, ARNAU-
DI, GARLATO, DE LUCA Angelo;

Al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione, proposto dal Governo, dopo le parole: « entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge », inserire le altre: « sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, ».

GAIANI, MINELLA MOLINARI Angiola,
ORLANDI, ZANARDI, BRAMBILLA e
altri;

Al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione proposto dal Governo, dopo le parole: « le norme », inserire le seguenti: « aventi valore di legge ».

LA COMMISSIONE;

Sopprimere l'ultimo comma.

LA COMMISSIONE;

Al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione proposto dal Governo, aggiungere il seguente alinea;

« assicurare i necessari coordinamenti con le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ».

FERRONI, TRABUCCHI;

Al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione, proposto dal Governo, aggiungere i seguenti alinea:

« vigilare affinché sia garantito il necessario rispetto con le opere e le piantagioni nelle zone degli alvei e sulle sponde soggette all'influenza delle piene dei corsi d'acqua;

curare la manutenzione delle opere eseguite in modo da garantire la loro conservazione ed efficiente funzionalità ».

VECELLIO, ROSATI, PIASENTI, ZENTI,
LIMONI, GARLATO, TRABUCCHI, DE
UNTERRICHTER.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferro-
ni ha facoltà di illustrare il suo emenda-
mento.

F E R R O N I . Signor Presidente, io
vorrei chiedere, particolarmente al ministro
Colombo e ai Ministri presenti, un minuto
di cortese attenzione. Cercherò di essere
estremamente breve nel dire le ragioni per
cui ritengo necessario un chiarimento sulle
funzioni e sui compiti del Magistrato alle
acque per il Veneto; chiarimento che ritengo
sia contenuto nel mio emendamento piuttosto
che nell'articolo proposto dal Governo.

Il giorno 11 novembre, quando si sono
discussi in quest'Aula gli avvenimenti calamitosi
che hanno funestato il nostro Paese, sia il
collega Gianquinto, che vedo qui presente,
sia io concludemmo i nostri interventi chiedendo
due cose. Le cose che chiedevamo, così, a caldo,
nell'emozione di quelle giornate, erano sostanzialmente le seguen-

ti: in primo luogo, la rimessa in efficienza
di una Commissione tecnico-scientifica del
Ministero dei lavori pubblici che non si riuniva
da due anni per mancanza di fondi. Questa
Commissione, vedi caso, si è riunita questa
mattina. Mi auguro che si sia riunita ancora
oggi e si riunisca spesso, recuperando il
prezioso tempo perduto, per studiare le
condizioni idrogeologiche di Venezia.

Quella Commissione, dunque, è ora a posto,
e speriamo che funzioni. Ma un'altra cosa
chiedevamo quel giorno: chiedevamo che il
Magistrato alle acque, che noi definimmo la
continuità nella storia e nel tempo dei famosi
« Savi alle acque » della Repubblica veneta,
fosse riportato, nelle sue funzioni, nei suoi
compiti, nelle sue attrezzature di uomini e di
mezzi, alle funzioni originarie che gli erano
attribuite dalla legge istitutiva del 1907.

Perchè chiedevamo questo, onorevole
Ministro? Non è che noi inventassimo (io, o il
senatore Gianquinto, o il senatore Pasquato,
e mi dispiace di non poter aggiungere il
collega Gatto, anche lui di Venezia, perchè
come membro del Governo non può parlare,
ma certamente è d'accordo con noi) non è che
noi inventassimo, dicevo, quel giorno qualche
cosa di strano, di estemporaneo, di improvvisato.
Noi sollecitavamo in quel giorno cose chieste
da enti locali, dal comune, dalla provincia,
dall'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti,
dalla Camera di commercio, da tutti gli
organismi che, per essere a conoscenza delle
particolari situazioni di Venezia e del Veneto,
sollecitavano il ripristino del potere e dell'autorità
di questo organismo che si chiama Magistrato
alle acque. E questo perchè da oltre un secolo,
forse da un secolo e mezzo, forse dal tempo
della tremenda mareggiata del 1825, che impegnò
l'Austria a compiere lavori seri, si è fatto tanto
poco che possiamo quasi dire che non si è fatto
nulla.

È mancato l'intervento organico, l'intervento
razionale, l'intervento unitario in questo grosso
problema della regolamentazione delle acque da
monte a mare nella regione veneta. Noi abbiamo
chiesto il ripristino delle funzioni del Magistrato
alle acque perchè occorre oggi riprendere, con un impe-

gno che fu grande e serio nei secoli scorsi, che fu un impegno serio della Serenissima, questi studi, queste realizzazioni, questi interventi, con ben altri elementi scientifici e tecnici di quelli di cui possiamo disporre oggi.

Ma per far questo occorre un organismo che possa veramente coordinare questi interventi da monte a mare, giù giù, lungo i corsi dei fiumi, dei canali, nei terreni di bonifica, nelle isole interne della laguna veneta, nell'estuario, cioè nelle difese a mare di Venezia; che possa coordinare questi interventi, dicevo, in una concezione unitaria e non frammentaria di questi immensi e spesso misteriosi problemi. Misteriosi per molta parte, mutevoli in ogni caso, e pertanto richiedenti la presenza costante, la conoscenza costante da parte di un organismo il quale, sommando esperienza antica e conoscenze nuove, sia in grado di regolare, nei limiti dell'umano, queste immense e misteriose forze della natura.

A suffragare questa mia richiesta, onorevole Ministro, e rubando un minuto di più all'attenzione sua e dell'Assemblea, vorrei richiamare il parere di tre autorevolissimi tecnici. Ecco che cosa dice un esperto ingegnere di Venezia: « Dall'acqua, invero, si hanno le più gravi, le più tragiche, le più funeste minacce se essa non viene penetrata nei suoi più misteriosi segreti ». Un altro grandissimo tecnico, del quale pure non farò il nome, dice: « Il problema di Venezia e della sua laguna, promosso da cause antiche e recenti, è arduo; e tale da non aver riscontro per complessità e gravità, perchè deve affrontare in sede geologica ed idrografica le forze naturali che sono in giuoco ». E un altro tecnico: « giacchè sono da chiamare in causa problemi e questioni d'ordine generale, come i moti eustatici della crosta terrestre, le variazioni del livello del mare, i processi di costipazione e di sedimenti dei terreni ».

Vi è un'altra constatazione, onorevole Ministro, che risale a molti decenni fa ed è ribadita di recente da un altro tecnico il quale fa presente che cosa potrebbe accadere senza la conoscenza di questi problemi in una zona che, vedi caso, era stata

ignorata in quell'articolo della legge che fortunatamente abbiamo emendato. Così dice: « Al Cavallino » — cioè in una parte del litorale che difende Venezia — « e per un tratto di oltre cinque chilometri, di grande e pronunciata erosione marina, la difesa del sottostante piano di campagna (comprensorio di bonifica sotto il livello del mare) consiste in un semplice diaframma in calcestruzzo su sabbia, senza fondazioni nè protezioni di scogliera, per cui è urgentissimo provvedere ad una più valida difesa prima che i litorali del Cavallino, di Santo Erasmo, di Torcello, di Burano, di Murano, l'aeroporto di Tesserà, Mestre e Venezia siano travolti dalla furia del mare ».

Ritengo sia veramente molto difficile parlare in queste condizioni, mentre i colleghi prestano così scarsa attenzione. Mi sento veramente a disagio; sento ancora una volta che questi problemi di Venezia, salvo i momenti in cui essi affiorano drammaticamente come nei giorni scorsi, non interessano poi più.

E allora, onorevole Ministro, vengo al dunque e concludo, richiedendo che questo organismo, che assolve a funzioni veramente insostituibili a difesa e a tutela di Venezia, questo organismo oggi monco, poichè compiti e funzioni che furono sue sono oggi affidate a vari altri organismi, possa riprendere interamente i suoi compiti. Si tratta di ricreare un organismo capace di assolvere nel tempo alle funzioni di studio dei problemi delle lagune venete, dei problemi dei fiumi, dei problemi delle marine, dei problemi dei monti, dei problemi del rimboschimento, di tutti quei problemi, insomma, che abbiamo sentito ricordare qui come un tutto unico, legati alla catastrofe che si è avuta (poichè il disboscamento influisce sul precipitare delle acque). Sono problemi che dobbiamo tenere presenti per giustificare il potenziamento di questo strumento affinchè sia veramente in grado di assolvere ad una funzione di coordinamento efficiente, capace di salvaguardare tutto il nostro territorio veneto, tutto il nostro territorio lagunare, di Venezia e del suo litorale.

Io ho presentato quindi il mio emendamento che, onorevole Ministro, mi sembra meno lacunoso, più completo, riportandosi esso senz'altro — e lei lo può controllare — al testo della legge del 1907, specie laddove ci si riferisce al regime idraulico dei corsi d'acqua, al regime forestale connesso alla difesa del suolo, al sistema delle bonifiche, ai porti e al litorale. Quanto è detto nel mio emendamento è solo parzialmente detto nel testo governativo. Io ho l'impressione che col testo governativo si vogliano lasciare in sostanza immutati i compiti dei vari altri organismi, si voglia cioè lasciare immutata la situazione. Ebbene, onorevole Ministro, se abbiamo sbagliato in passato ora non dobbiamo continuare in questo errore. Venezia ha bisogno di questo organismo, e non basta che un funzionario, per eccellente che sia, sia spostato improvvisamente a Venezia da una città qualsiasi, per esempio da Catania o da Palermo, per volontà dell'uno o dell'altro Ministro. Abbiamo bisogno di qualcosa che dia veramente garanzia di continuità nel tempo; di questa Magistratura del tutto speciale e particolare, possibilmente con organici suoi, con attrezzature sue, che deve assolvere nel tempo a questa esigenza di studio e di approntamento di mezzi tecnici atti ad assolvere il grande compito della salvezza di Venezia.

Ecco perchè ho presentato l'emendamento, per altro apportando un correttivo al secondo paragrafo, che ora leggerò, poichè ho avuto la impressione che qualche collega fosse preoccupato che il mio desiderio di valorizzare, sul piano tecnico, sul piano giuridico e legislativo il Magistrato alle acque potesse nuocere ad un'altra magistratura, alla Magistratura del Po. Ben lontana da me questa intenzione. Sollecito anzi un coordinamento delle funzioni e dei compiti del Magistrato alle acque con quelli del Magistrato del Po. Quindi, onorevole Presidente, il secondo paragrafo del mio emendamento suonerebbe in questo modo: « Per gli interventi i cui effetti riguardino congiuntamente le competenze del Magistrato alle acque e di quello per il Po è obbligatorio il concerto tra le due Magistrature ».

Spero e mi auguro che le mie preoccupazioni siano del tutto infondate. Mi auguro che intenzione del Governo sia quella di ridare veramente al Magistrato alle acque le sue funzioni di un tempo, le funzioni sue proprie necessarie, le sue funzioni storiche, insomma. Se questo è nell'intenzione del Governo, ripeto, pare a me e pare ad altri colleghi, con i quali ho scambiato delle idee in proposito, che la formulazione del mio emendamento sia più completa, meno lacunosa e tale da poter essere accettata dal Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Signor Presidente, chiedo di fare questa piccola anticipazione perchè devo partire per Bruxelles e sono già in notevole ritardo. Vorrei esprimere la mia opinione su questi emendamenti, naturalmente avendone preso conoscenza dal testo che è stato trascritto, salvo poi ai presentatori di illustrarli. Il Governo resta fermo sul proprio emendamento con il quale non definisce le questioni, ma chiede una delega appunto per avere una possibilità di studiare nei particolari questo tema a cui è interessato il Senato in questo momento, ma sul quale da varie parti sono state manifestate, come risulta chiaro, anche delle opinioni diverse. Il Governo, come ripeto, resta fermo sul proprio testo. Su questo testo a quanto mi risulta probabilmente si richiederà qualche modifica di forma: al secondo comma dove si dice « le norme occorrenti » mi si dice che da parte della Commissione verrà proposta la dizione « norme aventi valore di legge ». Credo sia più esatta la formula della Commissione e la ringrazio per aver apportato questo miglioramento.

Si è anche fatta osservazione, per quanto riguarda l'ultimo comma, sulle modalità di emanazione. Io credo che questa osservazione sia giusta, pertanto io stesso chiedo che l'ultimo comma venga cancellato; la procedura da seguire è la procedura già

prevista dalla Costituzione per l'emanazione delle leggi delegate.

Infine vi è la richiesta del senatore Gaiani di creare una Commissione parlamentare. Poichè questa richiesta è stata fatta ogni volta che vi è stata una delega ed è stata sempre accolta, verrà accolta anche in questo caso dal Governo.

La ringrazio, onorevole Presidente, di avermi dato la parola, e chiedo scusa al Senato se dovrò assentarmi.

F E R R O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Se ho ben capito, il Governo resta fermo sul suo articolo, impegnandosi peraltro a predisporre, in base alla delega che gli viene concessa, norme che regolino la vita del Magistrato alle acque e del Magistrato del Po; nel senso, spero, da me desiderato.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Nei limiti della delega che viene attribuita al Governo, evidentemente.

F E R R O N I . Stando così le cose, non insisto sull'emendamento.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Pregherei anche il senatore Zannier di non insistere sul suo emendamento perchè allarga molto il tema estendendolo perfino ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, alle regioni, eccetera. Credo sia meglio mantenere la delega entro i limiti nei quali il Governo stesso l'ha precisata.

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Io vorrei che ai compiti indicati nell'emendamento presentato dal Governo per il Magistrato alle acque

venissero aggiunti anche i compiti di vigilare sugli alvei e, specialmente, quelli inerenti alla manutenzione delle opere che vengono eseguite, in modo da garantire la loro conservazione ed efficiente funzionalità, come precisato nel mio emendamento. Mi pare che si tratti di due compiti particolarmente significativi, che avevo prospettato anche nell'ordine del giorno già accettato dal Governo. Ritengo che nella fase di emanazione del provvedimento sia opportuno tenerli presenti.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* La difficoltà ad accettare il suo emendamento risiede nel fatto che i compiti che lei prospetta non riguardano più soltanto il potere di coordinamento, ma interferiscono sulle competenze delle Amministrazioni. Ora, le competenze delle Amministrazioni dovrebbero rimanere invariate, mentre al Magistrato alle acque del Po dovrebbe essere attribuito un potere di coordinamento. Attribuiamo dunque questo potere, ma non interferiamo nelle competenze, altrimenti creiamo nuovamente fra le Amministrazioni quei dissidi che attualmente esistono e per i quali con il coordinamento noi cerchiamo di avere una norma che consenta di superarli. Fra l'altro, quella della manutenzione delle opere è una competenza che già ha il Magistrato alle acque per quanto riguarda le opere proprie; per quanto riguarda le opere di bonifica vi è la competenza dei consorzi di bonifica, per quanto riguarda le opere forestali vi è la competenza degli organi forestali. Il Magistrato può esercitare una funzione di coordinamento.

V E C E L L I O . Salvo che non vengano poi mantenute queste opere. Perciò io volevo che al Magistrato alle acque venisse data anche questa competenza.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Quello è un problema di fatto, non è un problema di diritto. Allora si eserciterà il con-

trollo sul modo in cui il Magistrato alle acque esercita le sue competenze. Ma ripetere nella legge competenze che sono già attribuite oppure redistribuirle tra le Amministrazioni mi sembra che in questo momento sarebbe un'improvvisazione dalla quale dovremmo cercare di astenerci.

Z A N N I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Ho ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e sono disposto a ritirare l'emendamento, però gradirei che l'onorevole Ministro mi dedicasse alcuni istanti di cortese attenzione per un esame di merito.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*

Senatore Zannier, veramente io non posso più trattenermi in Aula. Per qualsiasi cosa, penseranno i miei colleghi. Voglia scusarmi.

Z A N N I E R . Certamente. C'è il ministro Rubinacci che è particolarmente indicato per l'argomento in oggetto che, in un certo senso, rientra nelle competenze di studio del suo Ministero.

Ho fatto presente altre volte che il problema del coordinamento è essenziale al fine della regolazione non solo delle acque del Veneto, dove opera il Magistrato alle acque, ma di tutto il territorio nazionale. L'emendamento che avevo proposto, inserendo dopo le parole « per il Po » le parole « i Provveditorati regionali alle opere pubbliche », aveva proprio lo scopo di coordinare, attraverso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, tutti gli interventi vuoi dell'Agricoltura vuoi di altri Ministeri che operano in questo settore. Se non lo si recepisce, noi avremo un decreto delegato che sarà monco perchè emanerà norme di coordinamento solo per il Veneto e non coprirà tutto il territorio nazionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Gaiani, è soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro del tesoro?

G A I A N I . Sì, signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro Colombo.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Ministro, sono anch'io pienamente d'accordo di restare sul testo dell'emendamento governativo, anche perchè l'emendamento del collega Ferroni al primo comma non dice altro che quanto è detto nel primo comma dell'articolo 3 dell'emendamento governativo e se fosse sostitutivo del primo comma si tratterebbe soltanto del coordinamento nell'ambito delle competenze del Magistrato alle acque e non anche nell'ambito delle competenze del Magistrato per il Po. Quindi ha perfettamente ragione il Ministro di insistere sul testo governativo. Però, il testo dell'articolo 3, a parte le considerazioni fatte dalla Commissione che sono esatte, mi sembra formulato un po' in fretta; esso farà nascere certamente qualche difficoltà, e comunque lascerà una lacuna perchè se si vuol credere al principio del coordinamento e attuarlo, non è questo un problema che riguarda solo il territorio di competenza del Magistrato alle acque e nemmeno il territorio di competenza del Magistrato per il Po, ma riguarda tutti i Provveditorati del nostro Paese. Infatti è ammissibile che simili disastri, così come sono accaduti in altre parti, avvengano anche in quei territori. Tutti i colleghi sanno che le aste dei fiumi e i bacini non hanno confini amministrativi e si richiede ovunque il coordinamento. Bisogna evitare di fare una legge delega con la quale si dimentichi di dare al Governo la competenza di legiferare su questo punto. La integrazione con i Provveditorati sarebbe quindi quanto mai opportuna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore.* La Commissione, di fronte all'emendamento Zannier,

appoggiato anche dall'onorevole Lombardi, deve dire che le si presenta un problema molto più ampio di quello che era dato dall'emendamento riguardante il Magistrato alle acque per le provincie venete e Mantova, perchè evidentemente si tratta di costituire una specie di diritto di coordinamento da parte degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici anche sugli organi delle altre Amministrazioni. Ora, in una situazione di questo genere può essere anche che la proposta del senatore Zannier sia giusta, ma evidentemente non è questo il momento per poter discutere argomenti simili. Vorrei aggiungere che forse sarebbe opportuno addirittura stralciare completamente l'articolo 3 esortando il Governo ed esaminare se non sia il caso di farne oggetto di un disegno di legge separato. In questo caso noi non avremmo da respingere — in questo momento saremmo costretti a farlo — l'emendamento Zannier che può essere giustissimo, ma che non può essere accolto in questa sede, cioè alla fine di un disegno di legge che non riguarda specificamente questa materia.

Invece per quello che riguarda il Magistrato alle acque siamo tutti d'accordo con quanto ha detto il senatore Ferroni, che cioè sarebbe necessario ripristinarlo; però la delega al Governo dovrebbe essere tale da risolvere anche alcuni problemi come quelli di cui ha parlato il senatore Zannier, in modo particolare per quanto riguarda le competenze del Magistrato del Po e del Magistrato alle acque che praticamente si accavallano nel bacino del Garda, delle Sarche e del Mincio.

È quindi necessario dire ciò che è detto nell'emendamento Ferroni che anche io ho sottoscritto, che cioè bisogna regolare la competenza nei territori legati a due diversi bacini; e questo non è scritto nella delega al Governo.

D'altra parte, anche il campo delle competenze regionali, della regione Trentino-Alto Adige che influisce prevalentemente sull'Adige e sul Garda, della regione Friuli-Venezia Giulia che influisce sul Tagliamento e sugli altri fiumi, deve essere regolato e coordinato appunto per quanto riguarda le competenze.

Io ho l'impressione quindi (personale, non parlo a nome della Commissione) che sarebbe il caso di stralciare l'argomento. Se non si dovesse stralciare, ritengo necessario che in qualche modo si debba insistere perchè la delega al Governo riguardi anche il coordinamento dei due Magistrati fra loro e il coordinamento con le regioni a statuto speciale.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, ma lei ha espresso il suo parere personale, non quello della Commissione.

G A I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A I A N I . Onorevole Presidente, ritengo che le dichiarazioni del senatore Trabucchi abbiano un fondamento, perchè noi stiamo praticamente legiferando in modo affrettato e sotto la spinta della contingenza. Adesso noi facciamo delle innovazioni, introduciamo nuove norme, ma in realtà bisogna rinnovare tutta la legislazione del 1904, regolare una volta per sempre le competenze e il coordinamento di tutti gli enti interessati alle opere idrauliche del nostro Paese. Siamo ricorsi anche questa volta ad una legge portata avanti in modo affrettato e disorganico per provvedere alle profonde carenze della legge del 1904 in cui non si prevede un coordinamento fra le varie amministrazioni e gli enti che presiedono alle opere idrauliche del nostro Paese.

Se volessimo effettivamente fare qualcosa di più organico, sarebbe giusto accettare l'emendamento presentato dal senatore Zannier.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il senatore Trabucchi ha prospettato l'opportunità di stralciare la disposizione contenuta nell'articolo 3 proposto dal Governo e di demandare la regolamentazione della materia ad un provvedimento legislativo a sè stante. Occorrerà ora naturalmente che il rappresentante del Governo si pronunci su tale proposta, dichiarando se intende ritirare l'emendamento tendente ad inserire l'articolo 3.

G A I A N I . Noi siamo favorevoli alla proposta del senatore Trabucchi. Se si decide di stralciare l'articolo 3, io sono perfettamente favorevole. Se questo articolo rimarrà, naturalmente sosterrò l'emendamento che ho presentato.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Mi sembra che bisogna pensarci bene prima di stralciare l'articolo 3. Infatti qui si tratta di stabilire delle norme di coordinamento in relazione ad uffici dello Stato che debbono operare nei luoghi dove si sono scatenate le alluvioni, norme aventi per materia le riparazioni necessarie. È quindi logico che tali provvedimenti di coordinamento si prevedano nella presente legge.

Si potrebbe prevedere che tale coordinamento sia operato anche da quei Provveditorati alle opere pubbliche che governano le zone dove le alluvioni si sono verificate. Ma non si può in questa sede — e mi richiamo a quello che ha detto spesso volte il senatore Fortunati — stabilire una norma la quale abbia valore di riforma generale della nostra amministrazione. Se si vuole provvedere alle cose urgenti ed indilazionabili, d'accordo. Però non è questa la sede per provvedere ad una estensione di carattere generale.

Io peraltro sono per il mantenimento dell'articolo.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . In verità questa norma è sorta in base ai fatti avvenuti e l'aver presentato una richiesta di delega al Governo dimostra l'urgenza di provvedere.

Indubbiamente il testo dell'articolo 3 si riferisce a una riforma organica delle competenze, aggiungendo alle attuali competenze cosiddette specifiche le competenze di coordinamento.

Personalmente sarei dell'avviso del senatore Trabucchi. La materia è talmente complicata che fare una legge delega lasciando fuori alcuni elementi e alcuni criteri fon-

damentali sarebbe cosa non del tutto proficua ed accettabile dal punto di vista tecnico-legislativo.

M A I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . In una precedente seduta io avevo presentato un emendamento al decreto-legge per istituire una Commissione che studiasse il bacino dell'Arno. Non vorrei ora che il bacino dell'Arno rimanesse fuori da ogni provvedimento, perchè fino a prova contraria anche in quel bacino si sono verificate delle alluvioni.

Pertanto, o si trova il modo di inserire anche le competenze che si riferiscono al bacino dell'Arno in questo articolo, o io sarò per la soppressione dell'articolo stesso.

G A I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A I A N I . Gli argomenti sostenuti in questo momento dal senatore Maier hanno la loro validità. Si tratta di sapere se devono essere coordinate le opere idrauliche in una parte soltanto del Veneto o se lo devono essere anche in Emilia e in Toscana. Qui noi stiamo creando delle norme che avranno un valore territorialmente limitato escludendo regioni interessate a queste stesse cose e modificando la legge del 1904. Questa è la verità.

F E R R O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Ci troviamo di fronte al caso tipico in cui tutti hanno ragione. Non c'è dubbio che il collega Zannier abbia ragione di chiedere il coordinamento dei vari organismi; non c'è dubbio che il senatore Maier abbia ragione di chiedere una Commissione di studio per i problemi dell'Arno; non c'è dubbio che il collega Ferroni abbia ragione di chiedere per il Veneto che un organismo che non si deve creare, ma che esiste da sessant'anni, ritorni alla pienezza

delle sue funzioni e non sia lasciato smembrato, come oggi, e impotente a studiare e a risolvere i problemi che la legge gli affidava.

Il Governo ha dei problemi urgenti di coordinamento tra il Magistrato alle acque e quello per il Po. Si riserva l'impegno preciso di presentare queste nuove norme. Badiamo perciò al futuro. Sarei anch'io per la soppressione di questo articolo e per la formulazione di una nuova legge; ma questo richiederebbe del tempo. Questa legge occorrerà farla; ma oggi non possiamo, a mio parere, non votare l'articolo a causa dell'urgenza che vi è di risolvere questi problemi di immediato coordinamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro Rubinacci ad esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Ministro del tesoro, onorevole Colombo, prima di allontanarsi, ha precisato la posizione del Governo di fronte all'articolo 3 ed agli emendamenti prospettati da diverse parti del Senato.

Ora, a me pare ovvio ed evidente che il problema, molto vasto, molto ampio, dell'adeguamento delle nostre strutture amministrative e tecniche ad un efficace, pronto funzionamento, richiederà una serie di studi approfonditi, a seguito dei quali, al momento opportuno, il Governo prenderà le necessarie iniziative.

Qui ci troviamo di fronte ad una situazione particolare: vi è stato il disastro delle alluvioni e, fra l'altro, si è potuto rilevare che la convergenza di competenza di due organi come il Magistrato alle acque e il Magistrato del Po in una stessa zona territoriale e con compiti non nettamente distinti creava una serie di inconvenienti, rendendo meno efficaci e tempestivi gli interventi necessari per evitare l'aggravamento della situazione calamitosa. Ciò posto, a me pare che la posizione corretta, che io mi permetto di esporre a nome del Governo, e che spero sarà condivisa dal Senato, sia questa: siamo d'accordo che bisognerà affrontare il vasto tema delle competenze e delle strutture amministrative degli organi tecnici del-

lo Stato e siamo anche d'accordo che, essendo stata proposta dal Governo una norma per andare incontro ad una situazione che presenta carattere di urgenza (e a questo fine è stata richiesta la delega), si debba restare nell'ambito del coordinamento, quale previsto nel testo presentato dal Governo, eliminando tutto quello che riguardi il tema della determinazione delle competenze, che dovrà formare oggetto di ulteriori meditate iniziative legislative.

Io mi permetto, pertanto, di invitare il Senato a votare il testo dell'articolo così come proposto dal Governo, con le aggiunte che erano state già accettate dal collega onorevole Colombo.

TRABUCCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, relatore. All'articolo 3 proposto dal Governo si tratta di aggiungere, anche per accontentare il senatore Zannier e per interpretare il senso dell'intervento del Ministro, dopo le parole: « Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po », le altre: « e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge ». Così resta inteso che questa azione di coordinamento è specifica per questa occasione, e che non si creano fuorviamenti di competenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi a nome della Commissione, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo, alle parole: « Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po », le altre: « Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gaiani e da altri se-

natori tendente ad inserire, al secondo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo, dopo le parole: « entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge », le altre: « sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Gli emendamenti presentati all'articolo 3 del disegno di legge di conversione proposto dal Governo rispettivamente dai senatori Ferroni e Trabucchi, dal senatore Zannier e da altri senatori, nonché dal senatore Vecellio e da altri senatori sono stati ritirati.

BONACINA. In relazione all'altro emendamento proposto dalla Commissione, forse anzichè dire: « le norme » occorrerebbe dire: « norme ».

PRESIDENTE. Non è necessario. Metto perciò ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione tendente ad inserire, al secondo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo, dopo le parole: « le norme » le altre: « aventi valore di legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 proposto dal Governo nel testo emendato, di cui do lettura:

« Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e pubblici e dei privati, riguardanti, direttamente o in-

direttamente, i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonché la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nel precedente comma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nel precedente comma;

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bonacina è stato presentato un articolo aggiuntivo che è reso necessario dall'urgenza del provvedimento. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. ...

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, parleranno i senatori

539ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 DICEMBRE 1966

che hanno chiesto la parola per dichiarazione di voto. Dal momento che il provvedimento deve essere trasmesso al più presto alla Camera dei deputati, pregherei gli onorevoli senatori di essere brevi.

G A V A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Brevi relativamente, perchè mi pare che la Commissione si debba ritirare per compiere l'opera di coordinamento che noi dobbiamo votare prima di dare il voto al disegno di legge nel suo complesso. Quindi prego la Commissione di utilizzare benissimo il tempo e se può definire entro breve termine anche gli oratori, sono certo, parleranno più brevemente.

P R E S I D E N T E. Allora la 5ª Commissione nel frattempo si riunirà per procedere al coordinamento delle norme approvate. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I. Onorevole Presidente, alla conclusione di un dibattito che prima dell'Assemblea ha impegnato, per la estensione dei pareri, pressochè tutte le Commissioni del Senato e che ha richiesto per il lavoro referente una lunga, tenace e appassionata fatica della 5ª Commissione, la motivazione del voto finale assume per l'opposizione comunista il significato non solo dell'assolvimento responsabile di un dovere, ma anche quello della precisa definizione di situazioni, di posizioni, di valutazioni politiche. Nessuno ha potuto contestare il ruolo responsabile e coerente che i comunisti hanno assunto nel dibattito. Vi è solo da aggiungere, a quanto in Assemblea i relatori e gli stessi rappresentanti del Governo hanno dichiarato, che in Commissione solo il Gruppo parlamentare comunista ha affrontato preliminarmente una analisi di insieme delle componenti politiche ed economiche della situazione in cui è venuto a trovarsi il nostro Paese a partire dalla prima settimana di novembre; delle ripercussioni che tale situazione determinerà nel tessuto economico e sociale delle nostre popolazioni; dei principi

e dei criteri generali, di orientamento e di prospettiva, che dovevano collegare soccorso, ricostruzione, sistemazione e difesa del suolo, dal monte al mare.

Non si diede allora alcuna risposta. Ma in verità il silenzio non poteva avere l'effetto nè di nascondere una realtà macroscopica, nè di sanare o di far tacere le contraddizioni insite in soluzioni che, di fatto, partono dalla premessa di considerare la catastrofe del novembre 1966 come riassorbibile con gli strumenti normali della politica economica in atto e anzi, in un certo senso, come punto di riferimento per rafforzare e consolidare le scelte fondamentali di politica economica da tempo perseguite.

Al di là di ogni valutazione quantitativa della distruzione di beni, di servizi, di vite umane, di un patrimonio culturale, artistico e storico per cui l'Italia ha assunto una pesante responsabilità di fronte agli uomini di tutti i Paesi, vi sono, onorevole Presidente, due constatazioni che valgono immediatamente a documentare la vanità e la infondatezza di ogni sforzo inteso a minimizzare i danni ed a imputare unicamente alla eccezionalità di eventi calamitosi, fortuiti e imprevedibili la situazione.

Non è pensabile che tutto il mondo si sia mosso e commosso per fatti che non assumerebbero, in definitiva, una gravità rilevante. Non avrebbe del resto alcun senso il ricorso del nostro Governo a organismi internazionali e a organismi comunitari europei, se non ci si trovasse di fronte ad una situazione che ha nelle immediate manifestazioni e nelle prevedibili ripercussioni una portata che trascende l'ordinaria amministrazione. A questo riguardo, più di una voce si è levata all'estero per metterci in guardia.

Ma, onorevoli colleghi, non può nemmeno essere sfuggito ad alcuno di voi che in tutti i territori colpiti dalle sciagure e dalle distruzioni le popolazioni hanno sentito di colpo l'esigenza di una nuova unità di forze politiche, sociali ed ideali, non soltanto di fronte al pericolo immediato, ma anche di fronte al compito più duro e più impegnativo della ricostruzione e della costruzione di un nuovo assetto del suolo, degli insediamenti umani, degli insediamenti produttivi.

Più di un collega, del resto, ha posto l'accento sullo slancio delle istanze popolari e delle articolazioni statuali di base della nostra Repubblica (regioni, provincie e comuni) come supremo scudo nei giorni del disastro e come punto di riferimento anche per i giorni che verranno.

Ognuno può dare una sua valutazione degli sviluppi politici e sociali di questa nuova unità. Quello che preme dire con chiarezza e con fermezza è che la tensione ideale e politica, che tale unità ha alimentato alimenta ed alimenterà, sgorga improvvisa ed appassionata perchè intere masse umane hanno la chiara percezione che sono chiamate ad affrontare e superare con consapevole responsabilità una situazione grave, e che proprio per questo debbono rompere barriere, discriminazioni, conformismi e debbono cercare assieme nuove strade per una nuova convivenza civile, sociale, economica.

Noi, onorevoli colleghi, non pensavamo certo che in sede di conversione di decreti-legge potessero essere risolte questioni connesse a riforme tributarie, economiche, amministrative, statuali, che danno un senso alle nuove strade della nuova convivenza. Ma pensavamo che Governo e maggioranza parlamentare dovessero avere la forza e la capacità almeno di intendere il senso delle cose ed il monito del Paese reale. Pensavamo e pensiamo che il momento era ed è tale da imporre anzitutto la necessità di nuovi rapporti fra maggioranza ed opposizione, tra Governo ed opposizione, tra Potere legislativo e Potere esecutivo, tra potere centrale e potere locale, sia nella predisposizione e nella discussione di provvedimenti aventi forza di legge, sia nella realizzazione dei provvedimenti stessi. Pensavamo, infine, e pensiamo che il momento era ed è tale da far riflettere Governo e maggioranza sulle scelte che da tempo hanno condizionato l'espansione del processo economico-produttivo e del processo economico-sociale del nostro Paese. Ma se possiamo riconoscere che dall'interno degli schieramenti parlamentari, in Assemblea e in Commissione, si è manifestata più di una tendenza a comprendere ed a soddisfare i bisogni scaturiti dalla situazione creatasi nel Paese, dobbiamo anche su-

bito sottolineare che la direzione governativa, nel suo insieme, tale esigenza non ha avvertito ed anzi in Assemblea, come in Commissione, ha bloccato in modo esplicito e crudo ogni ricerca diretta a trovare soluzioni svincolate dalle strettoie precostituite dai vincoli finanziari e dal congegno tributario e finanziario fissati nei due decreti-legge. Ma a questo riguardo, onorevoli colleghi, deve essere chiaro, in questa Assemblea e nel Paese, che noi abbiamo formulato, per quanto concerne gli aspetti tributari e finanziari, una gamma di proposte, sia per l'immediato sia per il futuro, essendo ben consapevoli che vi sono tempi distinti nell'attuazione del soccorso, della ricostruzione, del piano generale di sistemazione del suolo. Quello che costituiva la premessa e lo sbocco di tali proposte è che, senza mezzi straordinari, o previsione di mezzi straordinari, o impegno di futuri mezzi straordinari, non può essere affrontato, in termini nuovi, su nuove dimensioni e con nuove prospettive per i costi economici e sociali, nè il tempo del soccorso e della ricostruzione, nè quello della sistemazione del suolo.

D'altra parte, il senso preciso delle proposte era che in ogni caso ai bisogni nuovi si doveva far fronte, e che pertanto i provvedimenti di soccorso e di ricostruzione dovevano essere tali da non determinare nuovi squilibri territoriali, sociali e produttivi. Si trattava, dunque, di capire che, al di là degli stessi impegni finanziari delineati dai due decreti-legge, le norme, in quanto tali, dovevano essere tali da coprire la dimensione dei bisogni reali dalle stesse norme previsti e da stimolare, a tempi più o meno ravvicinati, il ricorso a mezzi aggiuntivi di copertura finanziaria.

Per questo abbiamo sentito il dovere di indicare i criteri e gli orientamenti di una precisa scelta politica ed economica. Tale scelta abbiamo esplicitato nei seguenti punti essenziali: formulazione di principi che determinassero la corresponsione di indennizzi; adozione di norme che mettessero i lavoratori dipendenti in condizioni di attendere la ripresa produttiva con intatta la capacità di consumo; eliminazione, una vol-

ta per sempre, del ricorso sistematico ai fondi previdenziali per le esigenze generali della politica economica, che devono essere soddisfatte nel quadro generale dei mezzi e delle spese dello Stato; incentramento essenziale dell'opera di ricostruzione sulle articolazioni delle regioni, delle provincie e dei comuni; scelte di mezzi che non tendessero, direttamente o indirettamente, a scaricare sulle forze economicamente e socialmente più deboli il peso delle distruzioni e della ricostruzione e che non provocassero un ulteriore indebolimento del settore pubblico dell'economia nei confronti delle concentrazioni produttive e finanziarie private, italiane e straniere.

Si è cercato di eludere la portata politica, sociale ed economica degli indennizzi attraverso un'interpretazione giuridico-formale della richiesta. Abbiamo il dovere, pertanto, di ribadire anzitutto, e chiaramente, che scelte lontane e vicine di politica economica dello Stato italiano hanno certo fatto assumere in ogni caso un carattere più grave e più catastrofico agli eventi maturatisi nell'autunno di quest'anno. Per di più, ribadiamo altrettanto chiaramente che quando in una società moderna si abbattano sciagure su intere popolazioni, la società, nel suo insieme, deve affrontare i costi sopravvenuti e deve mettere i cittadini in grado di riprendere vita, lavoro, pienezza di dignità umana.

Va da sè che sono le risorse reali disponibili (e non solo quelle finanziarie) che condizionano la misura e la distribuzione dell'indennizzo. E va anche da sè che la misura ha da essere tanto più corrispondente alla perdita subita quanto più ci si trova di fronte a lavoratori dipendenti e a lavoratori autonomi. Ma se ogni sforzo va compiuto nei confronti degli operai, dei contadini, degli artigiani, dei piccoli commercianti, e poi nei confronti delle altre unità produttive, non si può ignorare la dimensione umana del processo economico che trova anzitutto nella famiglia, nel nucleo familiare, in quella che è la immediata disponibilità della casa e dell'arredamento domestico, la sua realtà.

Certo, onorevoli colleghi, sotto l'impulso del dibattito svoltosi nelle Commissioni che

dovevano esprimere il loro parere e nella Commissione referente, sotto lo stimolo del dibattito svoltosi in Assemblea, il testo dei decreti-legge è stato emendato. E noi non abbiamo timori ed esitazioni nel sottolineare i risultati ottenuti soprattutto con il nostro sforzo (e fra questi certamente quello clamoroso di venerdì scorso). Ma non possiamo non far rilevare anche talune inspiegabili battute di arretramento avvenute in Assemblea rispetto a quanto unitariamente la stessa 5^a Commissione aveva proposto. Ma non è, onorevoli colleghi, attraverso un inventario del più e del meno, rispetto ai testi originari e al testo della Commissione, che può essere e deve essere tratto un giudizio d'insieme. Sugli aspetti essenziali che avevamo indicato e argomentato, Governo e maggioranza hanno opposto un sostanziale rifiuto, pur essendo costretti a concessioni non marginali. Si cercherà forse di bloccare anche queste concessioni in sede di applicazione concreta delle norme? Non si cerchi di farlo, nè al centro nè alla periferia, perchè a questo riguardo la vigilanza sarà serrata.

Consapevoli, pertanto, di una battaglia tenacemente condotta, e fermamente convinti della giustezza politica, economica, sociale, umana e morale delle posizioni che ci hanno guidato, non abbiamo esitazioni ad esprimere voto contrario alla conversione dei decreti-legge. Sembra a noi che nel dibattito politico in corso nel Paese vi sia sempre più bisogno di chiarezza e di lealtà. Non abbiamo dunque, ripeto, esitazioni nel definire il nostro atteggiamento contrario alla conversione dei decreti-legge, sia per l'ineadeguatezza delle norme, sia per la carenza dei mezzi, nell'ambito stesso delle scelte governative, sia per una strumentazione incerta rispetto alla esigenza primaria del decentramento, sia per le condizioni previste per i lavoratori, sia per la manovra finanziaria e tributaria che non avvia il processo necessario per affrontare in termini moderni l'espansione equilibrata della produzione e dei consumi fondamentali individuali e sociali, per superare in pieno il tempo stesso della ricostruzione, per impostare infine il piano generale delle infrastrutture a consoli-

damento e a difesa del suolo. Siamo anche convinti, onorevole rappresentante del Governo, che ad un popolo degno di una continua avanzata democratica e sociale sia sempre preferibile dire seccamente e duramente la verità, tutta la verità. Occorre sempre dare il senso reale della situazione perchè solo in questo modo scelte, previsioni, risultati sono valutabili criticamente, e solo a queste condizioni possono manifestarsi movimenti reali di consenso e di dissenso, nell'ambito di un Paese civile. Ma, onorevoli colleghi, il voto contrario che noi stiamo per dare alla conversione dei decreti-legge nel Paese va molto al di là degli schieramenti parlamentari. È questa la nostra forza; è questo il nostro impegno, che non è, onorevoli colleghi (e lo verificherete) strumentale e che non sarà strumentalizzato. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maier. Ne ha facoltà.

M A I E R . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il Gruppo del partito socialista unificato al quale ho l'onore di appartenere ha voluto che fossi io, fiorentino, ad esprimere in questo dibattito il suo voto sui decreti recanti provvidenze per le popolazioni e i territori alluvionati. Considero questo incarico un omaggio alla mia città così duramente colpita e ne sono molto onorato, anche se devo rilevare che da qualche parte viene l'accusa di una qualche parzialità per Firenze. Prima di tutto ringrazio, attraverso i colleghi, tutti gli italiani per l'aiuto che hanno dato a Firenze e ringrazio pure tanti Paesi e cittadini stranieri. Ma un grazie particolare voglio rivolgere ai giovani italiani, non solo per i concreti aiuti apportati, ma per la gioia che ci hanno procurato dimostrandosi capaci di tanta generosità e così dotati di senso di responsabilità da renderci convinti, anche i più dubbiosi, che il Paese può fare sicuro affidamento su di loro.

Speriamo di dimenticare al più presto la tragedia, ma non dimenticheremo mai la

solidarietà commovente e tangibile che è stata e sarà la molla più efficace per la ripresa di Firenze.

Firenze però non ha subito soltanto una gravissima degradazione del suo patrimonio artistico e culturale, non ha perduto solo il Cristo del Cimabue e tante altre opere d'arte e di cultura, non ha subito solo il disastro della Biblioteca nazionale, non soltanto ha visto oltre 4.000 famiglie restare senza tetto ed oltre 18.000 famiglie perdere, in tutto o in parte, masserizie e indumenti, non soltanto ha avuto 700 strade investite dalla massa più di fango che di acqua: Firenze, oltre tutto questo, e forse dovrei dire prima di tutto questo, per sottolinearne la gravità, ha visto rovinate quasi totalmente le sue più importanti attività commerciali e turistiche, ha visto rovinato quasi totalmente il suo artigianato, di fama e di peso internazionale, ha subito danni ingentissimi alle attività industriali nella città e nel suo comprensorio. Firenze, insomma, ha perduto le sue principali fonti di reddito. Non devo ingannare le luci tornate nelle vie e nelle vetrine dei negozi del centro: è solo facciata, è solo scenario; sembra quasi un gioco dei fiorentini per illudere soprattutto se stessi. Dietro quelle vetrine le merci sono pochissime ed ancora meno i compratori; vi è solo la forza della volontà o della disperazione, vi è solo una speranza che non può andare delusa. Nelle vie più povere, poi, in Santa Croce, Gavinana, San Frediano, non vi è neppure l'illusione: vi è solo miseria e case puntellate. Pensando ai tanti danni ai quali è così difficile porre rimedio, al fango che non vuole essere debellato e che intristisce uomini e cose; pensando a tante famiglie che a Firenze, come purtroppo a Venezia e in tante altre parti d'Italia, sono senza casa, senza aiuti sufficienti, senza prospettive a breve scadenza, appare quasi impossibile trovare il modo di risollevarsi. Ma concordo con il Ministro del tesoro: creare un'atmosfera di pessimismo sarebbe il peggiore dei servizi che potremmo rendere al Paese e soprattutto a coloro che più direttamente hanno sofferto e soffrono per la calamità che ci ha colpiti.

Ma non è per un ottimismo d'obbligo che il Gruppo socialista approva ed apprezza i due decreti, bensì perchè essi rappresentano veramente quanto di più valido, tenuto conto della situazione e delle esigenze generali, era possibile ed opportuno disporre in questo momento. Essi, insieme alle previsioni del piano quinquennale per le opere idrogeologiche, alla decisione del Governo di organizzare un efficiente servizio di protezione civile e soprattutto al buon andamento dell'economia del Paese, ci danno la possibilità di guardare al futuro con una certa tranquillità.

Obiettivamente si deve riconoscere che il Governo ha disposto i due decreti con una tempestività encomiabile, una tempestività tale da giustificare in pieno le lacune che sono state colmate nel corso dell'approfondita discussione nella Commissione finanze e tesoro e in Aula.

Si deve dare atto al Governo di avere scelto la strada più giusta, come hanno già rilevato con validissime argomentazioni i miei compagni senatori Bonacina e Zannier, sia per quanto riguarda i mezzi finanziari, sia per quanto riguarda l'entità e il tipo delle provvidenze. Era giusto muoversi preoccupandosi di non turbare, o di turbare il meno possibile, l'espansione economica alla quale il Paese sta avviandosi decisamente, come è chiaramente dimostrato dalla ripresa degli investimenti industriali e dal veramente favorevole andamento delle esportazioni. Frenare con imposte straordinarie o con eccessive maggiorazioni sulle aliquote delle imposte esistenti la realizzazione di altre unità di produzione, avrebbe rappresentato un grave errore che scontrerebbero per primi i lavoratori rimasti disoccupati a causa delle alluvioni, perchè ben difficilmente potrebbero contare sulla possibilità di rientro nei loro posti di lavoro e ancor meno potrebbero sperare nella creazione di nuovi posti.

Questo mi rende convinto come sia da meditare seriamente ogni provvedimento che incida sui costi di produzione, anche per l'inevitabile effetto della lievitazione dei prezzi.

Ritengo anzi che, se all'aumento delle imposte dirette avessimo fatto seguire o fa-

cessimo seguire altri oneri, si verificherebbe un aumento dei prezzi, una flessione degli investimenti e comunque un rallentamento della ripresa produttiva. Accettabilissimo a mio avviso il ricorso all'aumento dell'imposta sulla benzina, su un consumo cioè in grande aumento. Nella stessa Firenze si vedono già tante auto nuove. Un amico meccanico, che ha avuto la sua officina devastata dalle acque, mi diceva: « Ora c'è l'alluvione della Fiat e noi non si fa più nulla ». Sull'argomento benzina mi auguro che in occasione della riforma fiscale si attui il conglobamento nel suo prezzo tanto del bollo di circolazione quanto dell'assicurazione obbligatoria.

Le provvidenze previste dai due decreti superano, dopo l'ultima integrazione, i 560 miliardi di spesa effettiva ai quali sono da aggiungerne altri 200 almeno, messi a disposizione attraverso il credito agevolato; forse anche di più tenendo conto della estensione del credito stesso ai liberi professionisti e alle famiglie. Nel complesso non si può dire che sia poca cosa.

Il Senato ha apportato ai due decreti delle trasformazioni assai profonde, che faranno aumentare l'onere non calcolato e non calcolabile.

I più importanti emendamenti riguardano: il miglior trattamento dei lavoratori disoccupati, di quelli a cassa integrazione e di quelli impiegati nei cantieri di lavoro; la modifica nelle applicazioni delle maggiorazioni sull'imposta di ricchezza mobile C/2 in alcuni casi; l'ammissione delle riparazioni a totale carico dello Stato di ogni opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni di assistenza e beneficenza; l'esecuzione delle opere con i miglioramenti tecnici opportuni; l'acquisto, oltre alla costruzione, per abbreviare i tempi, di case per i senza tetto; l'aumento dei contributi per la riparazione dei fabbricati privati e la semplificazione degli adempimenti per l'esecuzione dei lavori in modo da accelerarli; l'affidamento agli enti locali dei lavori di loro normale competenza; la garanzia dello Stato sui mutui agevolati per le perdite subite dagli istituti di credito che non superino i 5 milioni nella misura del 95 per cento (cosa che dovrebbe snellire le operazioni

modeste); la riduzione delle perdite con sovvenzioni per le scorte in agricoltura; i mutui agevolati anche per i professionisti; il contributo di 500.000 lire per i lavoratori a domicilio; il contributo fino a 500.000 lire per la perdita di masserizie, eccetera; il mutuo agevolato per le famiglie al tasso dell'1 per cento; il rimborso ai comuni del minor gettito sulle imposte del consumo. E tante altre modifiche magari piccole, ma tutte importanti e tutte più o meno comportanti un maggior onere, tanto che il Ministro del tesoro è stato continuamente all'erta per paura che si verificassero nuove necessità di entrata tali da danneggiare lo sviluppo economico.

Le preoccupazioni del Ministro si sono poi aggravate quando l'emendamento per le 500.000 lire alle famiglie ha comportato un nuovo onere assai rilevante, ma a mio giudizio inferiore ai 10 miliardi, tenuto conto delle somme già erogate o stanziare allo stesso titolo.

In linea generale concordo con le preoccupazioni del Ministro del tesoro. Sono convinto però che la ripresa non è meno importante nè meno urgente dello sviluppo. Vorrei dire anzi che sarà proprio la ripresa nei territori danneggiati a condizionare lo sviluppo generale, e non viceversa. Il problema è quello di stimolare nei territori danneggiati tanto la produzione quanto i consumi. E questo mi pare sia l'indirizzo conclusivo cui, sia pur attraverso qualche incertezza, si è pervenuti.

Il ricorso all'aumento dell'imposta sulle successioni, per reperire i 10 miliardi occorrenti per la spesa deliberata dal Senato, mi sembra la migliore delle soluzioni. Vorrei dire anzi che per noi socialisti si ha, cosa non sempre facile, la coincidenza di una impostazione ideologica con il soddisfacimento di una esigenza effettiva di non facile soluzione.

Qualcuno ha voluto insinuare che la scelta di tale prelievo fiscale sia avvenuta quasi per ritorsione da parte del Ministro del tesoro verso i liberali.

Non è così: questo prelievo è stato scelto perchè non incide sulla produzione e sullo sviluppo economico; non solo, ma anche se

le aliquote già in vigore non potevano dirsi basse, pur tuttavia esse erano inferiori a quelle applicate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ed in Inghilterra furono i conservatori a portarle a tale misura.

Con le provvidenze dirette e con i crediti agevolati, mi pare proprio che sia stata trovata l'idonea soluzione, tale da far sperare in un rapido raggiungimento dell'equilibrio necessario.

Ancora però, nonostante tutte le assicurazioni e nonostante gli interventi del Ministro del tesoro e di quello dell'industria, che non sono certo mancati, l'ottenimento di questi mutui è molto arduo. Speriamo che quanto disposto e comunicato oggi dal Ministro del tesoro per le concessioni agli artigiani risolva veramente molte difficoltà.

È assolutamente necessario rimuovere ogni ostacolo, anche quelli derivanti solo dall'effetto psicologico di una voce in un modulo che parli di garanzie reali!

Occorre trovare il modo per cui gli istituti di credito siano interessati od obbligati a fare operazioni di questo tipo. Occorre che anche per queste operazioni le banche vadano alla ricerca di clienti attraverso i loro cosiddetti uffici sviluppo, nè più nè meno come fanno per le operazioni ordinarie.

Insomma si deve fare in modo che tutti coloro che attingendo al credito possono riprendere la loro attività economica, abbiano la possibilità di accedervi con tutta facilità, e meglio ancora se si trova il mezzo di stimolarli a riprendere il loro posto di operatori economici, grandi o piccoli che siano.

Soprattutto occorrono per ogni tipo di provvidenze procedure rapidissime, e per quelle non direttamente fissate dai decreti è necessario che il Governo provveda in via amministrativa.

È inconcepibile che ancora non si sia provveduto, ad esempio, a rimettere, sia pure parzialmente, in funzione l'ufficio dei registri immobiliari di Firenze, il cui archivio è stato assai danneggiato. Si può capire che non si rilascino certificati per le operazioni vecchie, se i registri sono illeggibili, ma quelle nuove si potrebbero annotare,

magari ricominciando dal numero 1 dopo l'alluvione. Così invece restano bloccati tutti i mutui ipotecari consueti e proprio nel momento in cui vi è bisogno del maggior numero di iniziative.

Ho detto che le procedure devono essere alleggerite il più possibile. Questo comporta però la massima severità contro ogni abuso. Non vi devono essere tolleranze di sorta.

In questa triste calamità è emersa la vitalità dell'ente locale, la sua sensibilità di fronte ai problemi dei cittadini, la sua capacità di realizzazione. Non sta a me, assessore anziano del comune di Firenze, insistere su questo argomento.

È da riconoscere però che anche il Governo è stato all'altezza della situazione e mostra di proseguire nella via opportuna.

È con questa convinzione che a nome del Gruppo socialista esprimo voto favorevole ai due disegni di legge di conversione, mentre rivolgo un pensiero reverente agli scomparsi nella tragedia ed esprimo la più affettuosa e sentita solidarietà per coloro che soffrono, che lottano contro tante avversità, che aspirano a riavere una casa, che anelano a lavorare di nuovo, per sé, per le loro famiglie, per il bene di tutti. *(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Schiavetti. Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo socialista unitario hanno partecipato con vivo impegno a questa discussione. I compagni che hanno preso la parola, i senatori Roda, Di Prisco e Masciale, hanno prospettato tutti gli aspetti di quella che, a nostro parere, avrebbe dovuto essere l'opera di ripresa dopo il disastro che si è abbattuto sul nostro Paese, e purtroppo hanno dovuto constatare che la maggior parte delle loro osservazioni e delle loro proposte non sono state affatto accolte.

Oltre che su questo complesso di proposte noi ci siamo intrattenuti anche su un altro argomento che in un certo senso è pregiu-

diziale: l'argomento delle responsabilità, responsabilità dovute all'organizzazione statale e agli uomini.

A questo riguardo io ho letto con molta attenzione la relazione preposta dal senatore Trabucchi al progetto di conversione in legge del decreto-legge n. 976 e devo dire che ho letto con estremo interesse — e che ho ammirato — le prime pagine di essa in cui si fa una descrizione oltremodo efficace delle rovine che sono state apportate nel nostro Paese da questa molteplice alluvione. Sono pagine di carattere letterario: il senatore Trabucchi ha dimostrato una qualità che io ancora non gli conoscevo. Ma ecco che a un certo punto il relatore esce in una affermazione per noi addirittura sconcertante: « È inutile oggi risalire alla ricerca delle colpe di ciò che è accaduto: le colpe sono di tutti ». Questo mi pare francamente (e uso l'espressione più moderata possibile) eccessivo, tanto più che dire che le colpe sono di tutti in sostanza significa affermare che la colpa non è di nessuno. Evidentemente l'onorevole Trabucchi ha l'assoluzione facile, ma noi non siamo affatto di questo parere e crediamo che vi siano delle responsabilità che attingono soprattutto all'opera dello Stato, soprattutto all'opera di quella maggioranza che da venti anni governa il nostro Paese; venti anni in cui, come risulta anche dalle cronache politiche, legislative e parlamentari, non si è fatto quello che si doveva fare o non si è completato quello che si doveva completare.

Ecco quindi che l'affermazione del senatore Trabucchi si dimostra a prima vista estremamente temeraria; e in un certo senso da questo sottaciuto e forse non avvertito complesso di colpa della maggioranza governativa deriva la tendenza a non riconoscere le proporzioni gigantesche della catastrofe che ha colpito l'Italia. Ricordate che il Sindaco di Firenze, il professor Bargellini, ha detto, nella prima riunione del Consiglio comunale di Firenze l'11 dicembre 1966, che ci volle la visita del Presidente Saragat per far capire a Roma nella sua giusta dimensione quale cataclisma si era abbattuto su Firenze.

Si spiega molto bene perchè ci si sia attenuti, nella predisposizione dei mezzi legislativi necessari per riparare a questo disastro, alla stima approssimativa dei danni nella somma di 500 miliardi, mentre da parte di autorevoli tecnici e da parte di molte autorità di carattere amministrativo e tecnico si tende a valutare in circa 2 mila miliardi il costo di quel che è stato distrutto e che l'Italia deve ricostruire.

Ecco perchè il Governo, avendo fatto una valutazione così benevola dei danni che si sono verificati nel nostro Paese, si è attenuto ai mezzi ordinari e, in un certo senso, classici ai quali si ricorre in queste circostanze, ed ha, per esempio, rifiutato assolutamente la proposta che è stata fatta dal nostro collega Roda di una imposta straordinaria sul patrimonio. All'ultimo momento si è deciso, per trovare quei 10 miliardi che il Senato ha imposto in più, a proporre un'imposta addizionale sulle successioni entrando nello stesso criterio per cui era stata proposta l'imposta straordinaria sul patrimonio. Ma anche questo è stato fatto in modo tale, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico, che non soddisfa assolutamente, soprattutto per l'abbattimento alla base, che è un abbattimento troppo basso per cui verranno ad essere colpiti dall'imposta di successione tanti e tanti operai e contadini i quali nell'Italia di oggi possono possedere un piccolo appartamento o un piccolo pezzo di terra che è senza dubbio superiore come valore ai 5 milioni, ma non per questo cessano di essere meno miserabili di quello che sono stati sempre, per cui sono costretti nella loro vita a contare esclusivamente sulla loro fatica e sul loro lavoro. Nello stesso modo non è stata accolta l'idea del prestito, non è stata accolta l'idea, che è stata suggerita dall'estrema destra, di un ricorso alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Si è fatta, in sostanza, dell'ordinaria amministrazione basata soprattutto sul ricorso alle imposte indirette, prima delle quali l'imposta sulla benzina, senza tener conto che l'imposta sulla benzina graverà soprattutto su quell'altissima percentuale di proprietari di automobili che destinano la

loro vettura non alle gite domenicali, ma soprattutto ad attività di carattere economico e commerciale. Ne conseguirà quindi un rialzo generale dei prezzi che non potrà in nessun modo essere evitato. Si è ricorsi poi alle imposte dirette, all'aumento della ricchezza mobile. Anche questo aumento inciderà soprattutto, per il modo con cui è stato congegnato, sui redditi di lavoro e non sui redditi di capitale.

Quindi si è fatta tutta una politica, si è presa tutta una serie di provvedimenti che testimoniano questa mancanza del senso della gravità della situazione italiana da parte del Governo, questa mancanza di volontà di attuare una politica sociale giusta, volta al sostegno della povera gente, al sostegno della grande maggioranza del popolo italiano.

Ecco perchè alla nostra sfiducia fondamentale nel Governo, nel disordine amministrativo dello Stato, nella mancanza della volontà di riformare questo Stato che ha subito una dopo l'altra delle crisi gravissime e profonde (dalla crisi della prima guerra mondiale, alla crisi del primo dopoguerra e del fascismo, alla crisi della seconda guerra mondiale, a questa crisi cronica dell'Amministrazione dello Stato nei venti anni di regime democristiano), risponde la nostra sfiducia oggi per quel che riguarda le proposte del Governo nella conversione in legge del decreto legge n. 976. Questo stato d'animo, onorevoli colleghi, non è soltanto degli avversari del Governo, dell'opposizione; è uno stato d'animo che è stato espresso in modo lapidario dal sindaco della città maggiormente colpita, da quel professor Bargellini che non ci risulta affatto che sia una testa calda: è viceversa un buon cattolico praticante, un letterato, un uomo d'ordine. È il sindaco Bargellini che, nella circostanza da me prima ricordata, ha dichiarato in pieno Consiglio comunale a Firenze che « toccò al sindaco capo dell'amministrazione e rappresentante del Consiglio intervenire con misurata ma ferma protesta verso il Governo, chiedendo in seguito al prefetto ed ottenendo che la Giunta assumesse la responsabilità diretta delle operazioni di emergenza e degli interventi

necessari al ritorno non alla normalità, ma per lo meno ad una sopportabile elementare forma di vita civile ».

Un più grave schiaffo all'autorità del Governo e all'Amministrazione dello Stato non poteva essere dato; ed è stato dato da quest'uomo d'ordine, dal sindaco della città maggiormente colpita.

Il collega Roda, parlando per primo in sede di discussione generale, ha accennato anche alle risultanze della relazione della Corte dei conti sul consuntivo del bilancio 1959-60 per dimostrare appunto come, in tanti e tanti anni di regime democristiano, non si sia trovato in nessun modo il tempo di rimediare alle carenze fondamentali dell'organizzazione statale. E il nostro presidente Zelioli Lanzini, mentre egli citava parecchi passi della relazione della Corte dei conti, credette di poter dire che il senatore Roda non era in argomento. Permetta, onorevole Presidente, che noi le diciamo che il senatore Roda era perfettamente in argomento. Il senatore Roda poteva forse essersi dilungato troppo, come qualche volta gli accade per la passione che porta nei suoi interventi, ma era perfettamente in argomento quando denunciava, con l'appoggio di un'altissima autorità come la Corte dei conti, l'insopportabile disordine amministrativo che vi è nello Stato italiano.

La convinzione che tale disordine esista realmente è ormai penetrata in tutto il nostro Paese. Per dimostrarlo basterebbe ricordare la miserevole riuscita della sottoscrizione aperta dalla Presidenza del Consiglio: un altro schiaffo, un'altra prova di sfiducia che è stata data dal popolo italiano a questo Governo. Non è mai avvenuto che la Presidenza del Consiglio indicasse una sottoscrizione che ottenesse dei risultati così miserevoli quali quelli che questa ha dato. E perchè questo è avvenuto, onorevoli colleghi? Perchè dietro di noi abbiamo tanti esempi, tanti precedenti, e sappiamo che vi sono soccorsi che non sono mai arrivati a destinazione, soccorsi che sono rimasti giacenti in stazioni di smistamento, soccorsi che sono stati accantonati: soccorsi che non hanno posto rimedio alle sventure in nome delle quali erano stati chiesti. Ecco per-

chè il popolo italiano ha questa sfiducia di fondo nel Governo democristiano e in modo specifico nel Governo di centro-sinistra. Ecco perchè noi con coscienza tranquilla voteremo contro la conversione in legge di questo decreto-legge n. 976 e contro tutte le misure che sono state proposte dal Governo.

Lasciamo al Governo ed alla sua maggioranza la responsabilità di adottare, in queste condizioni, le misure, per noi insufficienti ed ingiuste, che si sono volute adottare, senza accogliere nessuna o quasi nessuna delle proposte che sono state fatte da noi.

Onorevoli colleghi, noi siamo paghi ed orgogliosi, a tranquillità della nostra coscienza, della magnifica reazione, fatta di coraggio e di intelligenza, delle popolazioni direttamente colpite, al di fuori dell'intervento dello Stato: dei giovani, dei soldati, delle organizzazioni sindacali e cooperative, del basso clero e delle associazioni religiose che ad esso fanno capo, delle amministrazioni locali fra le quali si sono particolarmente distinte, come è avvenuto a Grosseto, quelle legate strettamente al movimento operaio e agli ideali del socialismo. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Trimarchi. Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dalle tragiche giornate del novembre scorso è ormai passato più di un mese. Possiamo guardare con serenità ed obiettività a quel che si è fatto e a quel che rimane da fare per valutare i provvedimenti fin qui adottati ed avvertire le esigenze non ancora prese in considerazione e bisognevoli di urgente e particolare tutela. La penosa impressione che l'inattività o il confuso procedere del Governo ha suscitato immediatamente non è svanita nè è stata dimenticata; quella inattività o il confuso procedere del Governo sono rimasti nella mente e nel cuore degli italiani come segno e testimonianza di una insufficienza di uomini, di mezzi e di

metodi di fronte a circostanze gravissime e straordinarie, ma non del tutto imprevedibili. Settori essenziali propri di un'ordinata e moderna società quale è quello della difesa civile e quello della difesa del suolo non sono stati affatto adeguatamente sentiti e nulla o poco si è fatto specificamente al riguardo. Le alluvioni dello scorso novembre hanno funzionato da campanello di allarme e solo a seguito di quelle tragiche giornate si è sentito che ai settori sopra ricordati si poteva e si doveva volgere lo sguardo e rivolgere tutta la necessaria ed urgente attenzione.

Solo pochi giorni or sono, da parte del Consiglio dei ministri, è stato approvato uno schema di disegno di legge relativo alla difesa civile. Nulla di concreto si era fatto prima, e non era stata valutata appieno la necessità che in materia di difesa civile venissero modernizzati i compiti e fossero definite le sfere di competenza degli organi ad essa preposti onde evitare motivi di conflitto e di confusione. Da parte nostra, con apposito ordine del giorno, illustrato dal senatore Bergamasco, è stata richiamata l'attenzione del Senato sopra codesta necessità.

Entro la fine dell'anno dovrebbe essere ultimata e varata una legge-ponte per i fiumi. Secondo quanto ci ha detto il Ministro del tesoro, al finanziamento si provvederebbe con una parte dei fondi ricavati dalla sospensione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Nessuno si era preoccupato fin qui di garantire la funzionalità e l'operatività delle norme esistenti: a destare coloro che non erano stati vigili, sono servite le alluvioni. Ma il piano organico per la difesa del suolo è ancora in fase di studio: la Commissione all'uopo nominata è al lavoro e si parla già di un provvedimento biennale per le occorrenze più urgenti. E di tutta evidenza che per settori volutamente o inconsapevolmente trascurati, come quelli precisati, non si possa pretendere una immediata, compiuta e del tutto accettabile disciplina legislativa. Ma è del pari evidente come le notizie fornite circa l'attività preparatoria da parte del Governo non siano del tutto confortanti. Anche in questa

occasione si ha ragione di sospettare e di temere che si sia cominciato o si voglia cominciare *ab imis* o quel che è più grave *ex novo*. L'esperienza ed il passato non sembra che, per gli odierni governanti, possano e debbano servire, anche per guardare e vedere più dall'alto e più lontano.

Pur nella constatazione delle carenze e delle insufficienze, vogliamo però sperare, per il bene del Paese, che il campanello di allarme che è suonato nel novembre, non sia suonato invano; e che dei lutti e dei danni si abbia vivo e sempre attuale il ricordo per intraprendere e portare avanti non demagogici disegni, ma iniziative concrete e realizzabili. Il Governo ha ritenuto doveroso di emanare i tre noti decreti-legge e di proporre la connessa nota di variazione per far fronte alle più urgenti necessità e per rendere possibile la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate. Sopra questo primo gruppo di provvedimenti, noi liberali abbiamo assunto una posizione chiara e certamente responsabile. Abbiamo detto di sì alle provvidenze, anche se incomplete e non organiche; abbiamo detto di no al finanziamento. In questa sede, non possiamo che confermare tale linea politica.

Non starò qui a ripetere le ragioni assunte a fondamento della nostra opposizione. I colleghi che mi hanno preceduto (Veronesi, Artom, Pasquato, Bergamasco e Bosso) le hanno espresse in termini precisi, in modo tale che si potesse intendere del tutto, in quest'Aula e nel Paese, quale fosse il nostro punto di vista, materiato di realismo e di conoscenza dei problemi in esame e come la nostra opposizione riflettesse sostanzialmente l'esigenza (che dovrebbe essere avvertita da tutti) di considerare i problemi che sono sul tappeto, non da un punto di vista puramente analitico e contingente, ma su un piano complessivo, coi necessari coordinamenti ed in funzione delle finalità da realizzare.

Alle provvidenze abbiamo detto di sì, perchè si è tenuto conto dei vari settori, anche se non sempre con criteri di giusta perequazione; perchè si è cercato di snellire le procedure ed abbreviare i tempi delle

procedure; perchè si sono offerte garanzie per le operazioni di credito a medio termine; perchè in Commissione ed in Aula sono stati migliorati i sistemi di distribuzione, tenendo presenti i presupposti soggettivi ed oggettivi e per altre ragioni. E ciò anche se non condividiamo l'impostazione apparentemente solo produttivistica e non anche finalisticamente indennitaria del provvedimento, ed anche se è dato notare una eccessiva dispersione di mezzi nel settore pubblico.

Al finanziamento abbiamo detto di no, perchè la maggior parte del relativo onere è stata addossata alla collettività, imponendo gravami alla produzione; perchè è stata annunciata la sospensione della fiscalizzazione degli oneri sociali, con riflessi negativi particolarmente sensibili sull'economia delle aziende; perchè la via prescelta non può non determinare preoccupazioni per la formazione del reddito nazionale e per la stabilità monetaria; ed in definitiva, perchè non è vero che necessariamente si dovesse ricorrere all'inasprimento fiscale per far fronte alle spese straordinarie. A nostro avviso, le spese per il 1966 avrebbero potuto essere fronteggiate con il previsto aumento del gettito tributario, e per gli anni successivi si sarebbe potuto provvedere con una revisione generale della spesa pubblica ispirata a criteri di austerità.

La nostra opposizione si viene a collocare nell'ambito di una problematica che necessariamente trascende le materie in esame, pur interpretandone appieno le esigenze, e ad un livello più alto e comprensivo.

È anche sul terreno del piano e del programma o dei programmi che si rendono specialmente evidenti i vizi e gli aspetti negativi del sistema e della politica governativa del centro-sinistra.

Noi abbiamo subito detto, fin dalla discussione in quest'Aula sulle interrogazioni, ed in seguito abbiamo costantemente precisato e sostenuto che occorre fare delle scelte, che si arrivasse seriamente a fissare non priorità confliggenti o incompatibili, ma priorità reali e compatibili. Abbiamo lamentato e lamentiamo la mancanza di una volontà politica del Governo e della

maggioranza, o l'inidoneità per il Governo e per la maggioranza di esprimere quella volontà.

A conferma di quanto era avvenuto in passato, anche di recente, anche in occasione dei recenti avvenimenti e di fronte al bisogno di « operare a caldo », non si è avuto un risveglio o un mutamento. La « moltiplicazione delle priorità », richiamata, e non so se temuta o sperata dall'onorevole Moro, è purtroppo nella mentalità degli attuali governanti, che, prevalentemente preoccupati degli interessi di partito, giocano alle « priorità » senza tenere nella giusta e dovuta considerazione i mezzi ed i tempi di attuazione del piano, dallo scorrimento « facile », e soprattutto ed altresì il domani della situazione politica, economica e sociale del Paese.

Segni di quella mentalità si trovano in recenti dichiarazioni e orientamenti ufficiali nel campo dei repubblicani e dei socialisti.

Nei giorni scorsi, il Partito repubblicano italiano ha riaffermato che i primi fini del piano di sviluppo da realizzare, sono: la ricostruzione delle zone alluvionate, la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, la lotta contro la depressione del Mezzogiorno e la disoccupazione, l'equilibrio tra agricoltura e industria, lo sviluppo della scuola. Queste sarebbero le scelte prioritarie del Partito repubblicano italiano, da attuare operando con severità e rigore, bloccando la nuova spesa pubblica corrente e contenendo rigorosamente la spesa pubblica corrente già iscritta in bilancio. Ma si dovrebbero, secondo il Partito repubblicano italiano, con assoluta priorità, realizzare le riforme senza spese: la riforma del diritto di famiglia (nonostante che il pensiero del Governo non sia stato tradotto in un testo organico), la riforma delle società per azioni (nonostante che il tema sia quanto mai controverso e a causa di ciò sia stata già avanzata l'ipotesi che se ne potrà parlare solo nella prossima legislatura) e le regioni, con la contestuale abolizione dei consigli provinciali elettivi (nonostante che sia nota a tutti — come insegnano le esperienze delle regioni a statuto speciale e prima fra tutte quella della Sicilia — l'impos-

sibilità di concepire le spese per le regioni in termini sostitutivi e non anche e soprattutto in termini aggiuntivi).

Ed i socialisti non sono da meno dei repubblicani, nelle scelte prioritarie e nel prescindere dai tempi e dai mezzi.

Anche la considerazione della rimanente attività di iniziativa legislativa e di azione amministrativa del Governo sui temi di cui ci stiamo occupando, non conduce a conclusioni diverse. Le varie anime del centro-sinistra non gli danno la vitalità necessaria e il centro-sinistra non riesce a concepire e ad attuare le iniziative veramente essenziali e possibili.

Sono di questi giorni gli emendamenti al piano di sviluppo economico, con un aumento degli stanziamenti per il settore idrogeologico da 700 a 900 miliardi in cinque anni. È prevista, come è noto, una legge di programma che dovrebbe avere ad oggetto: le opere di sistemazione idraulica in senso proprio (di competenza del Ministero dei lavori pubblici), le opere idrauliche di bonifica, idraulico-forestali e di sistemazione montana (di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste) e gli interventi straordinari della Cassa per il mezzogiorno per le opere sopra indicate. Per reperire i fondi occorrenti per il detto incremento di spesa, si è operata una diminuzione di 180 miliardi negli investimenti sociali (edilizia scolastica e universitaria, autostrade e viabilità statale e ordinaria, ferrovie dello Stato, edilizia pubblica ed altre opere pubbliche), nonché una riduzione di 20 miliardi in tema di capitali di dotazione e di capitali fissi aziendali ed interaziendali nel settore dell'agricoltura; sono stati compiuti trasferimenti di investimenti da un settore all'altro delle opere pubbliche e sono in fase di studio o di preparazione, come si è detto all'inizio, i provvedimenti nel campo della difesa civile e della difesa del suolo.

Considerando complessivamente gli emendamenti al piano ed i provvedimenti di prossima o futura (o semplicemente programmata) presentazione, è possibile trovare una conferma alla nostra tesi. Questo Governo, anche in questa occasione, non si è dimostrato all'altezza della situazione.

Gli è che anche a tal proposito rilevano le priorità, si gioca dai vari partiti della maggioranza alle priorità, e le priorità si moltiplicano determinando il fermo o l'eccessivo rallentamento nella iniziativa legislativa e nell'azione amministrativa.

Il piano ha subito lo slittamento di un anno. Per quel che è dato osservare, nel 1967 difficilmente si potrà avere il vero inizio, e non è escluso qualche altro slittamento. E poi sono quasi incombenti le elezioni politiche, alla scadenza prevista o a data anticipata. C'è quindi poco da sperare, anche per quelli che ci credono, nella validità e negli strumenti del piano.

I due settori, della difesa civile e della difesa del suolo, sono stati e sono tuttavia affrontati con modalità o tecniche chiaramente dilatorie. La legge-ponte per i fiumi ed il provvedimento temporaneo (in attesa della legge organica per la difesa del suolo) dimostrano che alla vera tutela degli interessi, che sono espressi da quei settori, non si vuole seriamente provvedere o quanto meno con l'indispensabile urgenza.

È necessario, invece, che l'attuale maggioranza ed il Governo di centro-sinistra si convincano finalmente che è l'ora di smetterla. Non si può ulteriormente assistere allo spettacolo di chi dice di voler fare tutto, e nulla o poco in effetti realizza.

Il bilancio del centro-sinistra è paurosamente fallimentare. E ciò non dipende dalla limitatezza dei mezzi, ma, come si è detto, dalla incapacità a concepire e portare avanti un programma di poche ed essenziali realizzazioni, graduate nel tempo e condizionate dai mezzi disponibili.

Di fronte a codesta situazione, non giova parlare in termini ottimistici, come ha fatto in quest'Aula l'onorevole Colombo. L'ottimismo non giustificato è forse più dannoso del pessimismo allarmistico. Noi, come dovrebbe essere a tutti evidente, non vogliamo creare nel Paese false illusioni o tanto meno ingiustificate, eccessive preoccupazioni. Ma sentiamo il dovere di richiamare il popolo italiano ad aver coscienza dell'attuale situazione e della propria sorte; perchè tutti sappiano il vero stato delle cose e

da quale lato sia la ragione e da quale altro il torto.

Ed è per questo che, anche in occasione della discussione dei disegni di legge in favore delle zone colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate, noi abbiamo sentito e sentiamo il dovere di ribadire certe impostazioni e soluzioni, e di precisare certe idee.

Il Governo, attratto e soggiogato dalla moltiplicazione delle priorità, non è in grado di chiedere a se stesso quel che insistentemente chiede al Paese; e cioè austerità. Nulla, ci ha detto il Ministro del tesoro, è possibile fare per ridurre le spese correnti, e tutto quanto era possibile fare, per ricercare economie di spese nelle pieghe del bilancio, è stato fatto. Ci permettiamo di dubitare della rigorosa fondatezza dell'assunto e, di fronte alla mancanza della dovuta sensibilità da parte del Governo circa la sistemazione finanziaria e le reali necessità del Paese, non ci rimane che votare contro la conversione in legge del decreto-legge n. 976. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lessona. Ne ha facoltà.

L E S S O N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale ha riservato a me l'onore di parlare per dichiarazione di voto nella mia qualità di senatore di Firenze. Innanzi tutto mi associo alle parole dette dal collega Maier per ringraziare tutti, italiani e stranieri, per quello che hanno fatto a vantaggio della nostra città. Vorrei anche ripetere, come già feci pochi giorni or sono in quest'Aula, un elogio ai fiorentini. Si sono mostrati fieri e aristocratici: non hanno invocato pietà o chiesto elemosine e, pur apprezzando i molti aiuti volontari e generosi ricevuti, stanno compiendo sforzi sovrumani non soltanto per pulire la città, ma per riattivare i commerci, mostrandosi tanto più tenaci quanto più gravi sono le difficoltà. Infatti, per il momento, la ripresa economica è molto lenta: si calcola che il volume delle vendite sia diminuito del 50 per cento nonostante il periodo natalizio.

Signor Presidente, lei ha raccomandato a tutti di essere brevi. Io lo sarò, perchè io non leggo le mie dichiarazioni di voto e non sono perciò obbligato ad un tempo determinato dal numero delle pagine scritte.

Mi limiterò ad esporre alcuni rilievi inerenti alla conversione in legge del decreto n. 976. Non spazierò, pertanto, a differenza degli altri colleghi che mi hanno preceduto, nell'ampio campo di tutta la politica finanziaria del Governo di centro-sinistra. Non è in sede di dichiarazione di voto che questo si debba e si possa fare.

Il gruppo del MSI crede, come nella discussione generale il senatore Nencioni ha già affermato, e come abbiamo dimostrato con gli emendamenti che abbiamo presentato, che il decreto-legge presenti molte lacune e sia inadeguato ed insufficiente alle necessità immense derivanti dalle tragiche alluvioni che hanno funestato il Paese non solo a Firenze, ma a Venezia, nel Veneto, nel Friuli, nel delta del Po ed altrove.

La nostra preoccupazione deriva soprattutto dall'avere il Governo reperito i fondi necessari — ammesso e non concesso ch'essi siano sufficienti — ricorrendo a nuove imposizioni fiscali. Pochi mesi or sono il ministro Tremelloni e recentemente il ministro Preti manifestarono la loro convinzione che non fosse possibile aggravare la pressione fiscale, ritenuta pesantissima, senza raggiungere il punto di rottura della situazione economica del Paese. Mi si potrà obiettare: ma ci troviamo di fronte ad una situazione eccezionale; è vero ma è altrettanto vero che si potevano trovare altri mezzi di reperimento dei fondi occorrenti. Per esempio, facendo doverose economie con stralci di bilancio e ricorrendo, come è stato suggerito con un emendamento presentato dal senatore Nencioni, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, chiedendo 450.140 milioni. Al senatore Nencioni il Ministro del tesoro obiettò, che la Costituzione stabilisce la copertura certa per nuove spese e che la richiesta di un prestito non rappresenta una garanzia e non è, pertanto, una copertura valida. Onorevole Ministro del tesoro, poche ore or sono (dico ore perchè questa discussione s'è iniziata alle 17

e sono le 21) il senatore Roda, esprimendo il suo parere contrario al provvedimento con il quale si aumentano le tasse per le successioni, per reperire 10 miliardi, ha dichiarato che egli ritiene tale provvedimento insufficiente al raggiungimento di tale cifra.

Anche qui la copertura poggia su una speranza; basata, lo riconosco, su statistiche le quali — specie in materia successoria — sono alquanto aleatorie. Non crede, onorevole Ministro, che altrettanto e forse più valida sarebbe stata la richiesta alla Banca internazionale che, in casi quali quello di cui trattiamo, non si sarebbe di certo rifiutata di accogliere la richiesta italiana? A me sembra che la Costituzione non sarebbe stata violata.

Il ricorso agli inasprimenti fiscali ci preoccupa anche per il fatto che la situazione economica italiana non è così florida come il Governo ed anche il ministro Colombo vogliono farci credere. È vero che il reddito nazionale è cresciuto del 5 per cento. Da ciò si trae motivo a mirabolanti prospettive per l'applicazione del piano quinquennale, ma c'è da considerare, accanto al reddito nazionale, la sua ripartizione e gli impieghi che se ne fanno nei vari consumi ed investimenti; impoveriti, questi ultimi, dalla copertura debitoria dei disavanzi che ne assorbe gran parte e dalla pressione sindacale che distrae da essi una parte del profitto trasformando in pratica i prestatori d'opera in azionisti larvati, senza che ne assumano i doveri e le responsabilità.

D'altra parte, le notizie non sono nemmeno tranquillanti sull'andamento della bilancia dei pagamenti. Noi abbiamo avuto un momento di favore eccezionale: nel 1963 chiudemmo con un passivo di 778 miliardi e nel 1964 segnammo all'attivo 486 miliardi, cioè un complesso di 1.264 miliardi di lire a nostro vantaggio in un anno. Un processo che si può definire strepitoso. Ma purtroppo il disavanzo dei conti con l'estero, al mese di ottobre di quest'anno, ha raggiunto i 37 miliardi di lire. È un saldo passivo modesto, non preoccupante se considerato a sè stante ma preoccupante se avvisaglia di un avvio verso un piano inclinato.

Fatalmente questo disavanzo dopo una serie di saldi attivi, ha influito sulle riserve ufficiali nette della Banca d'Italia e dell'Ufficio cambi passate da 3.122 miliardi dell'agosto 1966 a 2.920 dell'ottobre 1966.

Queste constatazioni sono quelle che ci fanno ritenere — e scusate se mi ripeto — che si dovevano trovare i fondi per fronteggiare i danni dell'alluvione in altra maniera. Quando non si possono fare delle spese si fanno delle economie; quando si verifica un fenomeno eccezionale disastroso, come quello che è accaduto in Italia, il Governo deve provvedere tutti i mezzi indispensabili ma evitare di creare i presupposti per uno sconvolgimento generale. Il Gruppo del MSI ha da vantare una preveggenza che lo onora. Il collega Crollalanza, parlando sul bilancio dei lavori pubblici, con la competenza che gli è propria, da almeno dieci anni, ha deplorato la trascuratezza in cui erano lasciati i bacini montani, le zone boschive e tutti i corsi d'acqua della penisola. Ed ha messo in guardia i Governi che si sono succeduti da venti anni ad oggi sulle responsabilità che si assumevano. I disastri di quest'anno sono tragici accusatori della classe governante di quest'ultimo ventennio. La mia coscienza di cittadino preoccupato degli interessi nazionali mi ha costretto a queste brevi considerazioni che rivestono il carattere di accusa. Riaffermo, pertanto, con la massima energia, la nostra sfiducia nella politica di centro-sinistra. Ma d'altra parte non possiamo non tener conto che la conversione in legge di questo decreto-legge significa permettere alle popolazioni che sono state danneggiate di avere immediatamente un aiuto, inadeguato, scarso, dato forse per creare al Governo un alibi di comprensione delle tragedie sofferte dalla Nazione che noi non riteniamo valido, ma pur sempre un aiuto.

È soltanto per questa considerazione che io dichiaro, a nome del mio Gruppo, che noi voteremo a favore della conversione in legge del decreto n. 976, convinti che prima di fare l'opposizione al Governo noi dobbiamo fare tutto quanto sta in noi per servire il popolo italiano.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Luca Angelo. Ne ha facoltà.

D E L U C A A N G E L O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, con consapevole senso di responsabilità, si accinge a dare il suo voto favorevole al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Per la determinazione del proprio atteggiamento il Gruppo stesso riceve il primo impulso dal pensiero commosso verso la schiera che all'immensa sciagura ha dato il massimo, incommensurabile contributo: quello della propria vita. Alla considerazione di questo sacrificio limite si aggiunge quella di quanti direttamente o indirettamente hanno avuto incubi, angosce e sofferenze, specie i vecchi, ed i bambini che, per le condizioni inerenti alla loro età o al loro stato, hanno maggiormente invocato una mano prontamente soccorritrice.

L'evento disastroso per imprevedibilità, per dimensioni, rapidità e durata mai verificatesi nella storia del nostro Paese ha interessato persone e cose, beni domestici ed abitazioni, attrezzature ed impianti, laboratori e scuole, edifici pubblici e privati, terreni agricoli e complessi aziendali, opere pubbliche di tutti i settori della vita civile, libri, materiale bibliografico, capolavori di arte dal valore immenso, vulnerando il nostro Paese in due incomparabili forme espressive del suo genio creatore stratificato nei secoli: Firenze e Venezia, le due città che trascendono ogni limite territoriale capaci di suscitare emozioni in ogni animo, ovunque alberghi nel mondo.

Il quadro del disastro è presente al nostro animo e con esso e a nostro conforto è presente anche l'ondata di solidale comprensione che è stata pronta, commovente, a dimensioni ultranazionali.

La Democrazia cristiana è grata a quanti hanno prestato in qualunque forma e in qualunque modo opera di soccorso e di aiuto: autorità, organizzazioni, enti, Forze armate e di polizia, privati. Mezzi di ogni genere sono stati mobilitati ed il Governo è stato di

una grande sollecitudine nell'apprestare i primi interventi e nel provvedere poi con l'attività legislativa attraverso i due decreti-legge del 9 e del 18 novembre, sicchè al pronto soccorso, che ha dovuto provvedere alle esigenze primarie dell'alloggio come degli alimenti, del vestiario come delle medicine e della profilassi, dell'illuminazione come delle comunicazioni, è seguito quello dei primi aiuti e dei primi sollievi finanziari e successivamente il presente decreto che si può definire quello della ripresa produttiva. Di ciò va lode al Governo e noi vogliamo sottolineare l'intervento di tutti i Ministri, con particolare riferimento a quello del Tesoro, onorevole Colombo.

Col decreto presente siamo alla terza espressione di un organico intervento. Sarebbe fuori di gusto annoiare il Senato, che da sei giorni ha dibattuto animosamente il problema delle provvidenze per giungere al più adeguato ed efficace dei testi, sarebbe fuori di gusto, dico, scendere alla sottolineatura dei dettagli normativi che sono stati discussi ed approvati nei giorni scorsi e che già nei giorni precedenti erano stati oggetto di una disamina defatigante presso la 5ª Commissione. Qui il Gruppo della Democrazia cristiana ripete la sua ammirazione per la giovanile freschezza del presidente Bertone e la sua gratitudine al relatore, senatore Trabucchi, che ancora una volta ha sopportato il peso di una improba fatica condotta con tanta vastità di cultura e di esperienza, associando a lui l'opera dei relatori, senatori Banfi e Bonacina, per l'altro decreto, delle altre Commissioni di lavoro e di quanti hanno dato l'apporto di preziosa collaborazione.

Il giudizio sul provvedimento non può scaturire che dalla visione di insieme, dalla considerazione delle linee fondamentali, da taluni aspetti caratterizzanti il provvedimento stesso. Il provvedimento va sottolineato anche per la forma insolita della procedura, per il modo con cui è andato evolvendosi, perfezionandosi e integrandosi nei suoi contenuti durante l'iter dell'approfondita disamina delle singole Commissioni e in specie della 5ª Commissione, con l'introduzione o il perfezionamento di emendamenti, sicchè per

la prima volta siamo di fronte ad un complesso organico di provvidenze.

Queste si caratterizzano per la plurisetorialità degli interventi, per l'indirizzo umano-sociale ed economico-produttivo, per la inserzione delle varie norme nei grandi solchi della legislazione vigente e dell'assetto politico-amministrativo in atto in modo da poter senz'altro utilizzare le strumentazioni già esistenti. La Democrazia cristiana sottolinea la molteplicità dei settori d'intervento. Gli interventi previsti riguardano il settore delle opere e delle strade pubbliche, degli abitati e dei fabbricati urbani; le aziende agricole, industriali, commerciali, artigiane e turistiche, il settore della pesca, il settore assistenziale e quello previdenziale, per la lotta contro la disoccupazione, per quanto riguarda il settore pubblico, gli enti locali, la pubblica istruzione (istituti universitari, scuole, monumenti, gallerie, biblioteche), l'Amministrazione della difesa, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo delle foreste; gli edifici giudiziari e penitenziari; le ferrovie e gli aeroporti; il settore delle poste e telecomunicazioni; i servizi del turismo e dello spettacolo e della sanità. Da sottolineare le opere di difesa a mare, le opere di bonifica e sistemazioni montane.

Un rilievo viene fatto sulle forme di intervento per la ripresa economica. Le due forme di intervento, quella del contributo e quella del credito agevolato, pur prescindendo dalla impostazione e dalla soluzione dottrinale e pratica del diritto al risarcimento, rappresentano la più concreta maniera di aiuto finanziario, capaci di operare con tempestività ed efficacia lasciando agire quello elemento primario ed insostituibile di vita e di progresso che è l'attività individuale. Così la collettività esercita il suo solidarismo operante anche se con l'impulso coattivo dell'azione dello Stato.

La Democrazia cristiana rileva come lo sforzo finanziario che la comunità nazionale è chiamata a compiere sia veramente notevole e che i mezzi finanziari reperiti attraverso lo strumento fiscale e mediante la mobilitazione delle possibilità creditizie raggiungono nel complesso la somma di 750 miliardi circa, e ciò rappresenta il primo esem-

pio di un convogliamento massiccio e concentrato nel tempo (tre esercizi) di mezzi finanziari che indubbiamente potranno avere una incisività determinante per una rapida ripresa.

Tre note caratterizzano lo sforzo solidaristico che il Governo si è impegnato a porre in essere: la sua estensione, la sua immediatezza, il suo sincronismo con i tempi di effettivo assorbimento e di completa utilizzazione. Per quanto riguarda l'aumento della imposta di fabbricazione che ha condotto all'aumento di 10 lire del prezzo della benzina, forse è superflua ogni considerazione in quanto il giudizio favorevole è da rinvenirsi nell'accoglimento, direi quasi naturale, da parte di tutti i consumatori. Il sacrificio finanziario esteso a milioni di utenti diversamente qualificati, più che una imposizione su beni tipicamente e tradizionalmente voluttuari, che avrebbe interessato settori limitati di cittadini, sta a rappresentare la più larga e qualificata partecipazione allo sforzo riparatore. L'addizionale unica del 10 per cento sull'importo dei tributi diretti obbedisce alla caratteristica di progressività del sistema tributario quale voluto dalla Costituzione perchè opera su una scacchiera già dislocata in termini di progressività, ovviamente accentuandola perchè maggiori incidenze si hanno su tributi già progressivamente crescenti.

Le preoccupazioni che si possano distrarre quote di reddito dal risparmio necessario per gli investimenti produttivi possono essere fugate dalla considerazione che la presente legge opera già in senso produttivo e di investimenti con la sola eliminazione della libertà della scelta individuale, dovendo lo Stato provvedere a settori aventi indubbe caratteristiche prioritarie anche nella scala delle normali priorità.

La volontà di rinascita, l'impeto al ripristino autonomo di quanto era andato perduto, è stata una simpatica ed ammirevole manifestazione perchè tra l'altro ha rappresentato la garanzia più valida, la speranza più fondata per la cicatrizzazione rapida di ogni ferita. Perchè, onorevoli colleghi, il disastro alluvionale si può assimilare ad un complesso di ferite, alcune delle quali profondamente

laceranti, inferte ad un organismo in parti vitali. Ma la sanità essenziale dell'organismo, la sua rapida capacità reattiva e risarcitiva si appalesa tale che si può fondatamente presumere che la ripresa funzionale sarà rapida, che le normali attività riprenderanno presto la loro efficienza, che, per uscire di metafora, i flussi di reddito, anche se non da tutti i settori e nella stessa misura, torneranno a concretarsi in modo tale che il ritmo di incremento complessivo del reddito nazionale non subisca contrazioni sensibili e preoccupanti anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione. Condividendo tale speranza, facendo voti che nel più breve tempo possibile il Parlamento possa esaminare quelle provvidenze che sono allo studio attraverso tante forme collaborative per la difesa civile, per la sistemazione dei fiumi, per la difesa idrogeologica del suolo, sia allo scopo di eliminare le cause permanenti dei disastri alluvionali sia allo scopo di contenerne gli effetti eventuali, il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene che attraverso la virtù propria e l'insieme dei presenti predisposti aiuti le popolazioni dei territori tanto provati possano presto essere allineate di nuovo e completamente con tutti gli italiani nello sforzo diuturno ed efficiente per il progresso del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Adesso dovremmo procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ma attendiamo il testo coordinato per il quale è riunita la Commissione. Suspendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 21,25, è ripresa alle ore 21,35*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T R A B U C C H I , relatore. Signor Presidente, la Commissione di coordinamento ha cercato di mantenere il coordinamento stesso nei limiti minimi possibili. Alcune correzioni sono state però ritenute necessarie.

Do pertanto lettura del testo del disegno di legge in esame quale risulta a seguito del coordinamento operato dalla Commissione:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le

disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica, anche agli effetti della presente lettera, il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle cir-

coscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nello ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonché delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave Vecchia.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968 ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare ».

All'articolo 8, secondo comma, le parole: « sia inferiore a tale somma » sono sostituite dalle altre: « non superi tale somma ».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici è attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di prov-

vedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8 ».

All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 13-bis.* — Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1,

hanno titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da Istituti od Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale, la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto, l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo ».

All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale ».

All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza

degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero della agricoltura e delle foreste agli Enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non interven-gano gli Enti di sviluppo, ad altri Enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli Enti assumono per i fini di cui trattasi ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« *Art. 18-bis.* — Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000 per i pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero della agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modi-

ficazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonchè per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonchè distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e

pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 20-bis.* — Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'Intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario ».

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « perdite di bestiame » sono aggiunte le altre: « di qualsiasi specie, »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione ».

All'articolo 22, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario all'estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative

agricole, sono assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario istituito con articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col Fondo interbancario di cui al comma precedente »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 22-bis.* — Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere ».

All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al primo comma, le parole: « tre rate » sono sostituite dalle altre: « sei rate ».

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 23-bis.* — Nel territorio dell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive ».

All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:

a) per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966 lire 20 — miliardi

b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18 » 5 — »
(di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966 e 2,5 miliardi nell'esercizio 1967)

c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967 » 28 — »

d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani

539ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 DICEMBRE 1966

danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio 1967 lire 14,800 miliardi

e) per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 . . . » 30 — »

f) per gli interventi di cui all'articolo 21, in aumento delle anticipazioni del Fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, numero 777, nell'esercizio 1967 » 1,500 »

g) apporto al Fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . » 1 — »

h) per le assegnazioni agli Enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 . . » 4 — »

i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967 » 1 — »

l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis, nell'esercizio 1967 lire 1 — milardo ».

Il titolo che precede l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « Attività non agricole e privati ».

All'articolo 27, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammon-

tare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200.000 lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati »;

al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa

di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti ».

Dopo l'articolo 27, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 27-bis.* — Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza ».

« *Art. 27-ter.* — Alle imprese sociali di cui al primo comma dell'articolo 27 è concesso il termine di un anno per adempiere all'onere previsto dall'articolo 2447 del codice civile ».

All'articolo 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonchè per le operazioni previste dal successivo articolo 43-bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse ».

All'articolo 31, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonchè su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo »;

al secondo comma, le parole: « imprese sinistrate » sono sostituite dalle altre: « imprese danneggiate ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonchè per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale ».

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanzia-

menti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, numero 1016, possono essere concessi, oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonchè alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostituzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino all'ammontare dell'80 per cento quando la perdita superi tale importo ».

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 40-bis. — I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono es-

sere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonchè alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

Dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 41-bis. — Limitatamente alle operazioni di cui all'articolo 41 del presente decreto, gli Istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito deliberato.

Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.

All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:

« Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

« Art. 41-ter. — I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli

Istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali ».

Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 43-bis.* — Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1^a categoria, nonchè l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria ».

« *Art. 43-ter.* — Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « dell'articolo 27, » sono sostituite dalle altre: « degli articoli 27 e 34, ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.

La erogazione di detti premi e sussidi sarà effettuata in base a criteri per la cui fissazione sarà sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.

I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale ».

All'articolo 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate ».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 47-bis.* — Le provvidenze e gli interventi di cui ai precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle società cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dai requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016 ».

« *Art. 47-ter.* — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del

sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per l'istituzione di una nuova rivendita nel punto designato ».

Dopo l'articolo 48, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 48-bis.* — Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 ».

« *Art. 48-ter.* — Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis è corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per l'esercizio 1966, agli effetti dell'imposta complementare.

Il Prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse sommi-

nistrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti ».

All'articolo 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

All'articolo 53, al n. 1), il capoverso è sostituito dal seguente:

« I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche »;

al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziare dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dall'approvazione del progetto »;

al n. 4), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il

Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5) è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni; ».

All'articolo 54, tra le parole: « Firenze » e « Siena » è inserita la parola: « Pisa, ».

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'ENALI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi ».

All'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti atti-

vità commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 58, primo comma, le parole: « 30 giugno 1967 » sono sostituite dalle altre: « 31 dicembre 1967 ».

All'articolo 59, primo comma, dopo le parole: « della legge 15 maggio 1954, n. 234, » sono inserite le altre: « nonché nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro ».

All'articolo 60, primo comma, le parole: « un assegno di lire 1.000 » sono sostituite dalle altre: « un assegno di lire 1.100 ».

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati della esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Al titolo che precede l'articolo 64 sono aggiunte le parole: « , della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato ».

All'articolo 64, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.480 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per: »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli

eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali ».

Dopo l'articolo 64 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 64-bis.* — È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

« *Art. 64-ter.* — È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

All'articolo 65, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione: ».

All'articolo 67, le parole: « dei Tribunali » sono sostituite dalle altre: « degli Uffici giudiziari ».

All'articolo 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'arti-

colo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi ».

All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio »;

al quarto comma, le parole: « degli impianti aeronautici danneggiati » sono sostituite dalle altre: « degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati ».

All'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonchè alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione del-

le scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio ».

All'articolo 71, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 72, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli Istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti ».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 76, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e

per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari: ».

All'articolo 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario ».

All'articolo 78, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni ».

All'articolo 79, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

« È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati

di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella di categoria C/2 liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;

3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento, nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri del Parlamento, nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

È istituita altresì un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

a) 8 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

b) 12 centesimi per ogni lira di imposta, quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Esercizio dello Stato ».

Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 83-bis.* — È data facoltà al Ministro delle finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero del pagamento dei dazi doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il 15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Università ».

All'articolo 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata ».

All'articolo 87, le parole: « dell'addizionale istituita con il presente decreto » sono sostituite dalle altre: « delle addizionali istituite con il presente decreto ».

L'articolo 88 è soppresso.

Dopo l'articolo 88, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 88-bis.* — Con decreto dei Ministri competenti è assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966,

n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi statuti.

I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti ».

Art. 2.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967.

Art. 4.

Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e pubblici e dei privati, riguardanti, direttamente o indirettamente, i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonché la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nel precedente comma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nel precedente comma;

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resta alla fine un solo dubbio ed è un dubbio di natura quasi costituzionale. La Costituzione dice che quando non si approva un decreto-legge si può provvedere per regolare i fatti avvenuti nel periodo intermedio tra l'emissione del decreto e l'entrata in vigore della legge di conversione. Ora, limitatamente al primo comma dell'ex articolo 45 noi abbiamo tolto lo stanziamento per il 1966. Se in questo periodo il Ministero dell'industria e del commercio ha provveduto ad assumere degli impegni sarebbe bene provvedere alla regolarizzazione degli stessi. Noi pensiamo allora che sia necessario dire che le spese effettuate nell'esercizio finanziario 1966, in esecuzione dell'articolo 5 del decreto legislativo modificato con la presente legge, si intendono regolarmente effettuate. Bisogna trovare un modo per dare alle spese fatte titolo e copertura. Eventualmente si può fissare un termine. Giustamente mi suggerisce il senatore Maier che possono

essere stati assunti degli impegni anche dal Ministero dei lavori pubblici in base al secondo comma dell'articolo 13, comma che noi abbiamo poi soppresso. Meglio sarebbe quindi approvare una norma di carattere generale.

Si potrebbe allora dire: « Per gli impegni presi e le spese effettuate a tutt'oggi . . . ».

P R E S I D E N T E . Non si può dire « a tutt'oggi » perchè la Camera deve ancora approvare questo decreto. Si può dire « fino all'entrata in vigore della presente legge ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Il testo allora sarebbe: « Gli impegni presi e le spese effettuate nell'esercizio finanziario 1966 fino all'entrata in vigore della presente legge in relazione a norme di cui al decreto-legge modificate con la presente legge, si intendono regolarmente effettuati ». Non ho altro da aggiungere. (*Applausi*).

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, a mio avviso non è esatta la tesi che in sede di conversione si debba necessariamente provvedere per quanto riguarda la necessità prospettata dal senatore Trabucchi. L'articolo 77 della Costituzione dice all'ultimo comma: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Determinate norme non convertite perdono efficacia; però rimane il fatto che le Camere « possono tuttavia regolare con legge », e non necessariamente in sede di conversione, i rapporti giuridici sorti. Pertanto, prima di inserire nel provvedimento una norma di cui non conosciamo la portata (perchè fra l'altro il Sottosegretario Malfatti, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, a me e ad altri colleghi, dopo la discussione, ha ripetutamente detto che di questa somma non si è speso alcunchè)...

T R A B U C C H I, *relatore*. Io ho fatto oggi questa domanda agli uffici, e mi hanno risposto affermativamente.

F O R T U N A T I. Ma il rappresentante del Governo a me ha detto di no. Dicevo dunque che prima di votare una norma bisogna conoscerne la portata. Perchè, a fine di seduta, appesantire ulteriormente la discussione? Non credo che il problema posto sia risolvibile in poche battute. Abbiamo bisogno di informazioni chiare ed esatte e solo su questa base potremo, eventualmente, decidere in proposito.

P R E S I D E N T E. Ella quindi ritiene che la questione debba essere affrontata eventualmente in un successivo disegno di legge?

F O R T U N A T I. In un provvedimento successivo non sorgono le questioni poste, (*interruzione del senatore Perna*) perchè allora si potrà dare anche un giudizio politico dell'uso che il Potere esecutivo ha fatto, per il 1966, della norma soppressa.

G A V A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. A me sembra che sia esatto quanto in via di ipotesi ha detto il senatore Fortunati ma che tuttavia motivi di opportunità consiglino di inserire in questo disegno di legge la norma proposta dal relatore. È vero che con una legge successiva si possono regolare i fatti pendenti ma quando, come nel caso attuale, ci si trova di fronte ad erogazioni già fatte dal Governo e che debbono essere regolarizzate, erogazioni compiute legalmente in virtù di un decreto-legge, o si confermano o, revocando le norme relative, si detta la disciplina conseguente. I rapporti che si possono regolare con una legge successiva sono normalmente quelli che avvengono fra persone private, fra cittadini, fra enti e cittadini, non i rapporti coinvolgenti la Pubblica amministrazione.

In questo caso sembra opportuno che la cosa debba essere immediatamente regolata. Non ritengo poi che ci sia la preclusione alla quale ha fatto cenno il senatore Perna. È vero che noi abbiamo delegato per il coordinamento la Commissione, ma è anche vero che il voto finale sul disegno di legge non è stato ancora dato. E, fino a quando il voto finale non è dato, c'è sempre la possibilità di aggiungere emendamenti. Io non vorrei fare questioni in questo momento e a quest'ora; ritengo soltanto che sia opportuno richiamarci al buon senso per cercare di regolare immediatamente una materia che ha bisogno di essere regolata.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **B O N A C I N A**. Vorrei richiamare la formula che si è usata in una legge, che non vorrei ricordare questa sera, la legge di conversione del decreto-legge sull'olio. La formulazione da seguire, nell'eventualità che un emendamento sia apportato, sarebbe questa: « i rapporti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle norme contenute nel decreto-legge di cui all'articolo 1 ». Poichè con l'articolo 1 noi operiamo la conversione in legge del decreto-legge, con questo articolo, che sarà il 4 o il 5, stabiliamo il modo di regolazione dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge.

P E R N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, a me pare che ci siano due questioni. Una formale e una sostanziale. La questione formale è molto semplice, anche se il senatore Gava fa appello al buon senso. La discussione del disegno di legge è stata totalmente esaurita, sono state fatte le dichiarazioni di voto, non è stato presentato nessun emendamento e ricordo al Senato che l'articolo 74 del nostro Regolamento consente, anche al Governo, ma prima che si passi al voto finale, di

richiamare la necessità di introdurre o di togliere determinate norme. Tutto questo non è avvenuto e questo ci porta alla questione sostanziale, quella che ha illustrato un minuto fa il senatore Fortunati, cioè che il sottosegretario Malfatti, in rappresentanza del Ministro dell'industria e commercio, ha affermato che, malgrado nel decreto sottoposto alla conversione fossero state previste spese, nell'articolo 45, per 500 milioni nel 1966, non era stata spesa alcuna somma. Noi dobbiamo attenerci a questa dichiarazione. Nessuno di noi può ora introdurre, anche da un punto di vista sostanziale, anche da un punto di vista di buon senso, un emendamento che tenda a coprire delle spese che qui nessuno ha, con l'autorità che spetta per la funzione di essere Ministro o Sottosegretario, dichiarato che siano state fatte.

È vero che il senatore Trabucchi dice di avere telefonato agli uffici; io non dubito che la telefonata sia arrivata a destinazione e che dall'altra parte del filo abbiano risposto i funzionari preposti a quegli uffici, ma i rapporti tra Parlamento e Governo non si tengono solo con le telefonate, e comunque non si formalizzano sulla base delle telefonate.

Pertanto, se ci sono dei colleghi i quali si sentono, dopo che sono state fatte le dichiarazioni di voto finali, di presentare un emendamento, di superare la preclusione intervenuta e di imporre al Senato un voto il quale tra l'altro non si sa a copertura di quale somma sia destinato; se ci sono dei colleghi che si sentono e vogliono fare questo, lo facciano; ma è chiaro che questo non sarà, ancora una volta, un buon esempio per una corretta amministrazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, le faccio osservare che, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento, prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge, o con alcune delle sue disposizioni, e

propone le necessarie modificazioni. (*Interruzione del senatore Perna*).

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei notare che siamo in fase di coordinamento. Il senatore Trabucchi ha dato ragione del coordinamento effettuato dalla Commissione. Il Senato ha preso atto di questo lavoro. Ora è venuta fuori la questione relativa alla sorte di certi rapporti che sarebbero sorti durante il primo periodo di applicazione del decreto-legge e che non troverebbero ora il conforto di una norma che li possa sostenere nel tempo.

Come giustamente ha detto il senatore Fortunati, a me pare che una è l'ipotesi in cui il decreto-legge non sia convertito in legge, ed altra è l'ipotesi in cui il decreto-legge venga convertito in legge con emendamenti.

La necessità o possibilità per il Parlamento di adottare con legge disposizioni speciali che disciplinino, che regolino le situazioni che si siano verificate *medio tempore*, potrebbe non ricorrere nella specie, perchè qui il decreto-legge, dato che viene convertito in legge, in quanto tale produce effetti giuridici. Pertanto, finchè non viene sostituito dalla legge, il decreto continua a produrre i suoi effetti anche per le parti che non vengono modificate.

Il senatore Perna ha richiamato l'attenzione del Senato anche su una questione procedurale e formale. Noi dovremmo votare questo emendamento per disciplinare le situazioni che si sono verificate *medio tempore*. La proposta del senatore Bonacina non mi pare che sia accoglibile, perchè si fa riferimento a « rapporti ». Ora, cosa sono questi rapporti? Sono fatti che sono sorti, fino a quale periodo, quando, come? Fatti che si sono perfezionati, che sono *in itinere*? Quindi la situazione mi pare non prospettata in termini chiari e precisi. Tanto vale, allora, che non si prenda in considerazione immediatamente questo problema e che lo si riservi ad una decisione successiva che il Senato potrà adottare in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, ha qualcosa da aggiungere?

TRABUCCHI, relatore. Non è che noi abbiamo fatto una proposta: io ho posto il problema e ho detto che bisogna risolverlo; se non lo risolvete oggi, lo risolverete dopo, non è questione immediata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se il Senato non ritiene di dover adottare una specifica disposizione per la regolamentazione delle spese già fatte, nulla toglie che questa regolamentazione possa esser disposta con una legge successiva.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportate in sede di coordinamento, avvertendo che il titolo è così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

GATTO Simone. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare agli incresciosi inconvenienti più volte verificatisi presso l'aeroporto di Birgi (Trapani-Marsala), sussidiario di quello di Punta Raisi (Palermo), nei casi purtroppo frequenti in cui non è possibile l'atterraggio.

Nell'ultimo di tali casi, verificatosi il 12 dicembre 1966, un aeromobile DC-6 dell'Alitalia, dirottato su Punta Raisi dove è atterrato, non ha potuto far sbarcare nè i passeggeri nè l'equipaggio per la totale assenza in aeroporto di personale civile, al punto

che non si è trovato nessuno che potesse accostare all'aereo la scaletta.

Nella stessa giornata due aerei Fokker, egualmente dirottati nello stesso aeroporto, hanno potuto provvedere allo sbarco dei passeggeri unicamente perchè provvisti di scaletta incorporata, ma non hanno trovato nessuno del personale civile per la necessaria assistenza. (1571)

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponda al vero che notevolissime quantità di indumenti di ogni genere inviati da Paesi stranieri per l'aiuto agli alluvionati del novembre 1966, dopo avere a fatica superato alle frontiere irritanti e defatiganti ostacoli burocratici, anzichè essere distribuite urgentissimamente secondo l'intenzione dei donatori ai destinatari indicati, e cioè alle vittime del disastro che erano e sono ancora largamente prive di ogni riparo dalle intemperie, giacciono tuttora, deteriorandosi, in depositi di fortuna o sono state assegnate a corredo di Corpi militari o militarizzati dello Stato — fatto che ha dettato ai generosi donatori pubbliche indignate parole di protesta e di condanna che più ancora che i governanti umiliano il nostro Paese. (1572)

TERRACINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere perchè non abbia urgentissimamente provveduto fin dall'inizio del novembre 1966 a diramare istruzioni per il più rapido disbrigo se non addirittura, come sarebbe stato ben giustificato e anche possibile, per la soppressione delle pratiche di sdoganamento al loro ingresso in Italia delle merci e dei prodotti di ogni genere inviati dai Paesi stranieri in aiuto delle vittime delle alluvioni — offrendo così il fianco alle più mordaci e fondate critiche di larga parte della stampa europea e alla indignazione degli Enti e dei privati donatori. (1573)

VALENZI, MENCARAGLIA, PAJETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali misure il Governo intende pren-

dere per garantire la piena e reale applicazione nel nostro Paese delle decisioni solennemente adottate dall'ONU contro il regime razzista di Jan Smith in Rhodesia. (1574)

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover promuovere l'azione per l'annullamento dei risultati delle elezioni per la Cassa mutua dei coltivatori diretti, svoltesi a Cava de' Tirreni (Salerno) il 18 dicembre 1966.

La richiesta è determinata dai seguenti motivi:

Le elezioni sono state svolte anticipatamente, a seguito di artificiose dimissioni del Consiglio uscente, nella previsione che il Parlamento adotterà decisioni innovative circa il metodo elettorale truffaldino attualmente vigente;

è stata autorizzata la votazione da parte di privati cittadini, senza nemmeno richiedere l'esibizione di deleghe, ma a seguito di esibizione del certificato elettorale a chiunque intestato. Attraverso tale metodo, i consiglieri uscenti hanno utilizzato centinaia di certificati elettorali giacenti presso la Cassa mutua e non recapitati agli interessati;

il funzionario della federazione provinciale delegato a presiedere il seggio ha espulso dall'aula il delegato della lista numero 2, il quale chiedeva che si desse atto a verbale delle irregolarità contestate, ed è stato perciò denunciato per abuso di potere e per omissione di atti d'ufficio. (1575)

VALENZI, BARTESAGHI, MACCARONE, SCOTTI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere quali accertamenti siano stati effettuati, e con quali risultati, circa i numerosi casi di intossicazioni che la stampa di informazione ha negli ultimi tempi segnalato come verificatisi all'interno dello stabilimento « Euratom » di Ispra ove spesso sarebbe stato messo in moto il sistema di emergenza. Sembra che tali incidenti — tra i

quali particolarmente gravi sono quelli che hanno provocato la morte del giovane montatore meccanico Aleardo Livraga e dell'ingegnere Cesare Giorgetti — siano da imputarsi alla insufficienza delle attrezzature di protezione.

Per conoscere, inoltre, quali misure sono state adottate o ci si appresta ad adottare per porre rimedio alla grave attuale situazione e se, tra l'altro, non sia il caso di rivedere la legislazione vigente a proposito delle garanzie e delle previdenze indispensabili per chi lavora nei centri atomici. (1576)

MINELLA MOLINARI Angiola, ORLANDI, TREBBI, BRAMBILLA, MARIS, SALATI, SAMARITANI, VACCHETTA, BERTOLI, FABRETTI, MAMMUCARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fermento in atto in molte regioni, degli inquilini delle case popolari, sia quelle INA ora passate in gestione alla GESCAL sia quelle costruite per i senza tetto in base alla legge 10 aprile 1947, n. 261, fermento determinato dal pesante ed improvviso aumento dei canoni imposto sotto forma di modifica dei contributi per le spese di amministrazione e di manutenzione degli stabili, mediante, nel primo caso, due decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici nn. 1288 e 1289 del 2 settembre 1966, nel secondo caso mediante semplici autorizzazioni ministeriali senza rispetto alcuno delle precise norme previste a tale scopo dalla legge istitutiva.

Poichè i decreti suddetti e il modo come si è proceduto, autoritariamente e arbitrariamente, alla valutazione degli aumenti colpiscono anche aspetti essenziali di democrazia interna della vita degli inquilini e dei rapporti tra inquilini ed enti gestori, fino alla soppressione dei comitati di amministrazione autonoma in vari casi già esistenti, gli interroganti chiedono che i Ministri intervengano con urgenza per sospendere l'applicazione delle decisioni prese e per riesaminarne il contenuto, tenendo conto:

1) del fine sociale dell'edilizia popolare, sia quella che è stata costruita a totale ca-

rico dello Stato per i cittadini meno abbienti e più colpiti dalla guerra, sia quella per i lavoratori che largamente la finanziano attraverso i contributi tratti dal lavoro;

2) dell'urgenza di un riesame serio per una nuova e più adeguata soluzione del problema della amministrazione e manutenzione a seguito dei gravi difetti di costruzione spesso riscontrati del ritardo dei collaudi, della lentezza e insufficienza delle riparazioni sia straordinarie che ordinarie che spesso gli inquilini sono costretti ad affrontare in proprio;

3) della necessità che il servizio della manutenzione sia gestito nelle forme più democratiche dagli assegnatari stessi onde eliminare ritardi, sprechi e macchinosità burocratiche che sembra invece si tenda oggi ad aggravare. (1577)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

COMPAGNONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato del grave malcontento che si è diffuso fra i tabacchicoltori e fra i cittadini di Pontecorvo in seguito alla inspiegabile iniziativa della locale agenzia del Monopolio di Stato che ha deciso unilateralmente di declassificare il tabacco dell'anno 1966, dalla seconda alla terza classe, infliggendo ai produttori una perdita di circa 10.000 lire per ogni quintale;

per sapere inoltre se tale decisione del tutto ingiustificata, anche perchè il prodotto dell'annata in corso è notoriamente migliore di quello delle annate precedenti, non sia una conseguenza degli accordi e dei regolamenti del MEC, in base ai quali si minaccia sempre più insistentemente la liquidazione dell'Azienda statale monopolio, con gravissimi danni per i nostri produttori e per i lavoratori del settore, a vantaggio dei grandi gruppi finanziari privati;

per sapere infine se non ritenga necessario ed urgente intervenire per far sì che le giuste richieste dei produttori di Pontecorvo siano sollecitamente accolte, specie

per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti dei produttori stessi all'esame dei campioni per la determinazione della classe, nonchè per far conoscere quali iniziative intenda prendere in difesa degli interessi dei tabacchicoltori e dei lavoratori di questo importante settore della nostra economia agricola. (5598)

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare o proporre per la parificazione degli aiuto ricevitori del lotto agli altri dipendenti dello Stato in relazione allo stato di aspettativa, che per i lottisti è di dodici mesi a metà stipendio, mentre per gli impiegati civili dello Stato è di diciotto mesi, di cui dodici a stipendio intero e sei a metà stipendio. (5599)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se conosca e reputi giusta la ripartizione dei diritti di segreteria versati dagli studenti dell'Università di Roma, ripartizione che, in assenza della regolamentazione (prevista a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica della legge 18 dicembre 1961 numero 1551) viene fatta in modo arbitrario a tutto vantaggio di un ristretto numero di funzionari;

se non creda opportuno sollecitare l'emanazione del decreto di cui sopra e sospendere nel frattempo sia l'esazione che la ripartizione dei diritti stessi. (5600)

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbiano fondamento le voci sparse negli USA e a Firenze intorno all'iniziativa di una mostra di opere d'arte italiane da inviarsi negli USA stessi al fine di raccogliere fondi per sanare i recenti danni al patrimonio artistico.

Tale notizia preoccupa grandemente per i rischi a cui verrebbero sottoposti i nostri capolavori, rischi più volte denunciati da autorevoli studiosi dichiaratisi decisamente contrari a tali iniziative. (5601)

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non reputi veramente strano che un Ministro in carica ed un Direttore generale recatisi a Parigi per illustrare davanti all'UNESCO le gravi condizioni in cui versa il patrimonio artistico fiorentino dopo la recente alluvione, abbiano sentito la necessità di portare con loro alcune formelle della porta del Ghiberti fornendo così non tanto la testimonianza dei danni subiti quanto la prova della leggerezza degli organi dirigenti italiani che reputano conveniente sottoporre ai rischi di un viaggio opere d'arte fortunatamente salvate dalle calamità naturali. (5602)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) se è stato puntualmente applicato l'accordo stipulato il 12 novembre 1965 dalla società Fiorentini (Roma) e le organizzazioni sindacali nella sede dell'Ufficio regionale del lavoro;

2) quali ammodernamenti e quali piani di produzione sono stati realizzati alla Fiorentini (Roma) con il finanziamento concesso alla ditta in base alla legge relativa alla piccola e media industria e attuato dall'IMI.

Gli interroganti fanno presente che alla Fiorentini, in base a notizie in loro possesso, punti essenziali dell'accordo o non sono stati attuati o sono stati realizzati in modo non conforme allo spirito dell'accordo stesso e che il processo di ammodernamento e i piani di produzione sono stentati o non potenziati. (5603)

COMPAGNONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato della situazione che si è determinata in provincia di Frosinone dove migliaia di coloni miglioratori e di enfiteuti, che debbono procedere all'affrancazione giudiziale dei loro fondi, nonostante l'esenzione da bolli, pro-

venti e diritti di ogni specie, prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, sono costretti a pagare somme spesso elevate per i certificati ipotecari.

Per sapere inoltre se non ritenga necessario ed urgente intervenire con opportune direttive e con chiarimenti, tenendo presente che:

1) rendendo praticamente nulla l'esenzione di cui all'articolo 10 della predetta legge 607, molti contadini dovrebbero spendere somme a volte superiori agli stessi capitali di affrancazione;

2) il Procuratore delle ipoteche di Frosinone non disporrebbe di personale sufficientemente numeroso per esaurire le numerosissime richieste che sono già state avanzate e che ancor più lo saranno nei prossimi giorni;

3) il periodo di 6 mesi per la riassunzione dei giudizi di affrancazione in corso, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge 607 del 1966, scade il 6 febbraio 1967, senza che l'ufficio delle ipoteche predetto dia le necessarie garanzie per evadere le richieste degli interessati;

4) una tale ipotesi priverebbe alcune centinaia di famiglie di enfiteuti del diritto di riassumere i loro giudizi per poter beneficiare della sensibile riduzione del capitale di affrancazione prevista dalla predetta legge 22 luglio 1966, n. 607. (5604)

BERNARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le reali ragioni che non permettono, dopo circa un anno dalla formale promessa, di procedere alla declassazione del tronco ferroviario Avenza-Carrara-Carrara-S. Martino, per addivenire alla definitiva cessazione del già ridottissimo servizio.

Non va dimenticato che detto atteso provvedimento, oltre che favorire le comunicazioni fra varie zone abitate ed i centri principali di Carrara e Marina di Carrara, darà inizio a nuove attività edilizie tanto necessarie per uno sviluppo armonico della zona. (5605)

RUSSO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord.* — Per conoscere se non ritenga di sollecitare il decreto interministeriale che determina misure e modalità di applicazione dell'articolo 15 della legge n. 717, concernente riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi estese a materiali e macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende, a prodotti finiti delle aziende industriali, ed a prodotti agricoli ed ittici. (5606)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 20 dicembre 1966**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 20 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1592-1620/B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi e di un disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (Doc. 123).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

2. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1º dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia (1962).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 22,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari